

CDXXX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

## I N D I C E.

<b>Autorizzazione</b> di procedere contro il deputato <b>A. Luzzatto</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	Pag. 19393
<b>Commemorazione</b> dell'ex deputato <b>Antonio Stanga</b> . . . . .	19394
<b>CORNAGGIA</b> . . . . .	19394
<b>PAVIA</b> , sottosegretario di Stato . . . . .	19394
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	19394
<b>Interrogazioni:</b>	
Assegni ai veterani:	
<b>MIRABELLI</b> , sottosegretario di Stato . . . . .	19394-95
<b>PELLEGRINO</b> . . . . .	19395
Tribunale di Messina:	
<b>COLONNA DI CESARÒ</b> . . . . .	19396
<b>GALLINI</b> , sottosegretario di Stato . . . . .	19396
Insegnamento commerciale e industriale:	
<b>ALESSIO GIOVANNI</b> . . . . .	19397
<b>CAPALDO</b> , sottosegretario di Stato . . . . .	19396
Servizi di emigrazione presso il Banco di Napoli:	
<b>CABRINI</b> . . . . .	19399
<b>PAVIA</b> , sottosegretario di Stato . . . . .	19397
<b>Riforma</b> della legge elettorale politica ( <i>Segue della discussione del disegno di legge</i> ) . . . . .	
<b>BERTI</b> . . . . .	19425
<b>BERTOLINI</b> , relatore . . . . .	19409-12-13 14-18-19 24
<b>CALDA</b> . . . . .	19422
<b>CAMERA</b> . . . . .	19423
<b>CANEPA</b> . . . . .	19428
<b>CAVAGNARI</b> . . . . .	19402-17
<b>CORNAGGIA</b> . . . . .	19403
<b>COTTAFAVI</b> . . . . .	19421
<b>FERA</b> . . . . .	19401
<b>GIOLITTI</b> , presidente del Consiglio . . . . .	19400-401, 19408-12-18-20-21-23-30
<b>LUCIFERO</b> . . . . .	19406-19
<b>MARTINI</b> . . . . .	19401
<b>ORLANDO V. E.</b> , della Commissione . . . . .	19406
<b>PALA</b> . . . . .	19423
<b>PIETRAVALLE</b> . . . . .	19417
<b>RICCIO</b> . . . . .	19416
<b>RIDOLA</b> . . . . .	19404
<b>SONNINO</b> . . . . .	19403-12-13-19-20-22-24
<b>TURATI</b> . . . . .	19402

<b>Ringraziamenti</b> del Governo britannico . . . . .	Pag. 19399
<b>Verificazione</b> di poteri ( <i>Annullamento</i> ):	
Elezione contestata del collegio di Teano (Lonardo) . . . . .	19400
<b>PIETRAVALLE</b> . . . . .	19400
<b>Votazione</b> nominale ( <i>Risultamento</i> ):	
Emendamento Mirabelli ( <i>Suffragio femminile</i> ) . . . . .	19405-06

La seduta comincia alle 14,5.

**SCALINI**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Petizione.

**PRESIDENTE**. Si dia lettura del sunto di una petizione.

**SCALINI**, segretario, legge:

7123. La signora **Ersilia Majno** presenta una petizione con moltissime firme per chiedere che sia concesso il voto alle donne.

## Congedi.

**PRESIDENTE**. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: **Grip-po**, di giorni 3; **Ginori-Conti**, di 6; e per motivi di salute, l'onorevole **Ciartoso**, di giorni 10.

(Sono conceduti).

## Domanda di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE**. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole

Arturo Luzzatto per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili.

### In memoria dell'ex deputato Antonio Stanga.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

**CORNAGGIA.** Poichè una costumanza gentile consente che si commemorino in questa Camera anche quei colleghi, che vi appartennero in tempo assai lontano, ricorderò con affetto di congiunto e di concittadino l'onorevole Antonio Stanga, spentosi in questi giorni, in età ancora fresca, ad Azzanello presso Cremona.

Egli appartenne alla Camera durante la breve legislatura XVII, per il collegio di Cremona I; sedette a destra e fedele a saldissime convinzioni, in giorni di lotte, fu tra i più saldi di sua parte.

Ritiratosi dalla vita politica, egli si dedicò col più intenso interessamento alla sistemazione di un vasto podere, e vi volle, con inesauribile larghezza, introdurre i maggiori miglioramenti agrari, non preoccupato dell'utile che poteva derivarne, ma desideroso solo di concorrere con le sue generose iniziative al progresso dell'agricoltura; progresso che per lui, e pur questo va ricordato a sua lode, era inseparabile da un più equo trattamento ai lavoratori della terra. (*Approvazioni*).

**PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Come deputato della provincia di Cremona, ed anche a nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onorevole Cornaggia per la morte, che io ignoravo, di Antonio Stanga.

Quanto egli ha detto risponde ad una grande verità, poichè il marchese Stanga era una caratteristica figura dell'aristocrazia, e fu uno dei primi che in Lombardia seppe usare del larghissimo censo a vantaggio dell'industria.

Nella mia provincia, e specialmente a Azzanello, comune del mio collegio, è notorio quanto bene egli abbia fatto istruendo con impianti moderni l'industria del latte su di una via assolutamente nuova, e tanto proficua per quella plaga eminentemente agricola.

Esprimo quindi vivissimo il mio dolore

per la sua perdita, ed a nome del Governo, mando alla sua memoria un ultimo saluto. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** La Camera tutta, per mio mezzo, si associa alle parole pronunziate dall'onorevole Cornaggia e dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, in memoria dell'ex deputato Antonio Stanga. (*Approvazioni*).

### Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Pellegrino, al ministro della guerra, « per sapere, se data la difficoltà per moltissimi superstiti delle patrie battaglie di procurarsi fino a tutto il 30 giugno i documenti necessari per giustificare le campagne cui presero parte, e godere così il beneficio della pensione votata dalla Camera, ed anche perchè, purtroppo in molti comuni rurali la legge è ancora ignota, non creda di provocare un'equa proroga al termine fissato nell'articolo 4 del regolamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

**MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra.** All'intento di evitare che i veterani lascino passare il 30 giugno, termine prescritto dall'articolo 4 della legge che concede loro l'assegno vitalizio, per presentare le loro domande, il Ministero della guerra già dal 25 aprile mandò una circolare ai prefetti e sottoprefetti perchè avvisassero subito tutti i veterani del fatto che essi possono mandare le domande anche senza il documento che deve certificare il servizio militare da loro prestato, salvo ad inviare anche questo documento quando sarà loro dato dall'autorità militare.

Per molti veterani questo documento infatti viene rilasciato assai tardi, perchè gli stessi veterani forniscono dati così poco sicuri sul servizio da loro prestato, che non è facile andare a rintracciarne la storia e a vedere se realmente hanno o non hanno fatto la campagna.

Circa poi al fatto che la legge sia ignorata in qualche comune rurale, ciò mi pare che non possa avvenire, in quanto che tutti i comuni debbono ricevere la *Gazzetta Ufficiale*; e poi si tratta di una questione per cui gli stessi interessati s'informano l'un l'altro, sicchè credo che tutti sappiano perfettamente che per il 30 giugno si debbono presentare le domande.

BELTRAMI. Ma non vedono ancora eseguita la legge! È una cosa vergognosa!

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PELLEGRINO. Io non voglio, per lealtà, attribuirmi neppure la paternità di questa interrogazione.

Qualche tempo fa ricevetti da un mio amico una lettera, di cui vi leggerò alcuni brani:

« A me consta che in non pochi piccoli comuni, dove anima viva non si è curata di far conoscere l'esistenza della legge, vi sono di coloro che, pur avendone il diritto, non faranno a tempo per procurarsi i documenti richiesti a corredo della domanda.

« Non ti pare iniquo non ammettere costoro al beneficio concesso a commilitoni non ignari della legge? »

« L'attestato di gratitudine della Nazione non può concepirsi che come assoluto e senza restrizione di termini che ne snaturino il concetto ».

Confesso che questa lettera mi fece una certa impressione, sicchè volli vedere quali erano i documenti che si richiedevano; e seppi che erano il foglio di congedo e lo stato di servizio rilasciato dall'archivio di Stato per provare la campagna nella quale l'aspirante effettivamente aveva preso parte.

Ora, onorevole Mirabelli, ella comprenderà che i veterani aspiranti alla pensione non appartengono alle classi sociali elevate, bensì alle più umili, poichè essi appartengono quasi tutti alla categoria dei contadini o degli operai. Di più, essi devono avere un'età abbastanza avanzata; almeno 60 o 70 anni.

In conseguenza essi sono costretti a rivolgersi ai segretari comunali dei rispettivi paesi per avere le spiegazioni necessarie intorno al modo di presentare la domanda, ai documenti che devono corredarla, all'epoca opportuna, ecc.; il segretario comunale scrive forse per loro qualche lettera, la risposta non arriva in tempo, il veterano torna dal segretario, e questi per levarselo d'attorno dice che non c'è niente da fare; sicchè il povero reduce resta col semplice desiderio di quella pensione, che pur la benevolenza del Parlamento aveva creduto di assicurarli.

BELTRAMI. È una vergogna!...

PELLEGRINO. Ora, tutte queste difficoltà sarebbero superate se si concedesse

ancora un po' di tempo per la presentazione delle domande.

Io non vedrei nessun inconveniente, nessun ostacolo a che la legge fosse prorogata almeno di un anno.

La Camera volle compiere un atto di benevolenza verso i reduci; e se nella legge comune si può parlare di prescrizione per aver passato un certo periodo di tempo, ciò mi pare non dovrebbe essere nel caso speciale. Anche perchè, indipendentemente dal veterano, la preparazione dei documenti, specie per quelli che sono in piccoli centri, richiede del tempo che può essere talvolta breve ma generalmente anche lungo, specie se, come diceva l'onorevole Mirabelli, i medesimi interessati non danno informazioni esatte.

A questo riguardo io non trovo poi alcunchè da meravigliarsi, in quanto che un povero vecchio, appartenente, come prima ho detto, alle più umili classi sociali, alla età di settanta od ottant'anni può bene avere delle difficoltà a rammentare i particolari necessari per poter ottenere regolari certificati.

Sicchè, mentre da una parte occorre insistere presso i sindaci perchè facciano un trattamento speciale ai veterani, con lo scopo di agevolarli in tutte le pratiche relative alla ricerca dei documenti che essi debbono presentare, d'altra parte si dovrebbe accordare un po' più di tempo, appunto perchè essi possano provvedersene.

Scrivere all'Archivio di Stato, fare tutte le pratiche per ottenere quei documenti che devono esser rilasciati dalle autorità, sono cose che il più delle volte conducono le autorità locali, per sbarazzarsi dalla seccatura, a non far nulla di quello che dovrebbero fare.

Attendo quindi dalla cortesia dell'onorevole sottosegretario di Stato che si trovi modo, con un piccolo provvedimento, di prorogare almeno di un anno il termine per la presentazione delle domande di questi veterani, perchè possano tutti usufruire del beneficio della pensione che, in considerazione dell'opera da essi data a vantaggio della patria, la Camera ha voluto loro accordare.

MIRABELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ho già detto all'onorevole Pellegrino che il Ministero non può fare che prorogare il termine per la presenta-

zione dei documenti, purchè la domanda sia presentata prima del 30 giugno. In questo modo non dubito che tutti i veterani potranno fare a tempo per non perdere il beneficio della pensione che il Parlamento ha loro concessa.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Colonna di Cesarò, al ministro di grazia giustizia, « su quando intenda ripristinare al tribunale di Messina la quarta sezione e assegnare a esso e alla regia procura di Messina quel numero di funzionari che risulta dai ruoli e corrisponde alle esigenze del servizio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

**GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti.** Il Governo, dopo il grande disastro del 1908, nel ricostituire il tribunale di Messina, credette che bastassero tre anzichè quattro sezioni, tenuto conto della distruzione della città. Ma col tempo e per la attività dei superstiti e per volere del Parlamento e del paese la città ha potuto ricostituirsi, gli affari si sono sviluppati, ed è con soddisfazione che si nota un vero incremento di affari, per cui le tre sezioni sembrano ora insufficienti.

Il Ministero di grazia e giustizia se ne è preoccupato, e per quanto la deficienza del personale sia sentita in tutti i tribunali, si spera che, se non subito, certamente al principio del nuovo anno, la quarta sezione sarà ripristinata.

Non esporrò i particolari del presente stato di cose, perchè probabilmente non interesserebbero nemmeno l'onorevole interrogante. In ogni modo torno ad assicurarlo che, per gli studi fatti e per le buone intenzioni del Ministero, è quasi certo che nel prossimo anno la quarta sezione sarà ripristinata. Spero che di ciò l'onorevole Colonna di Cesarò vorrà dichiararsi soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colonna Di Cesarò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COLONNA DI CESARÒ.** Prendo atto con grande piacere delle assicurazioni datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato. Certo sarebbe molto utile per la città di Messina se fosse possibile di anticipare ancora il ripristino delle quattro sezioni di quel tribunale.

Pensi l'onorevole sottosegretario di Stato che i giudici del tribunale sono addetti anche a commissioni speciali, e quindi se

da una parte è diminuito il cumulo di affari, che ora però torna ad aumentare per il parziale risveglio economico della città e, pur troppo, per lo svilupparsi della litigiosità degli abitanti, d'altro canto i giudici sono distratti dalle loro funzioni da altre mansioni che le leggi straordinarie hanno loro affidate.

Nelle tre sezioni che esistono, tre giudici aggiunti non sono a Messina perchè applicati altrove, ed altri due giudici aggiunti non sono stati nominati ancora. Per lo meno si potrebbe intanto ovviare in parte all'inconveniente, provvedendo che i tre giudici aggiunti che sono in pianta si trovino a Messina.

Sopra un altro punto della mia interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato non ha risposto; ma sono certo che è in animo suo di provvedere presto. Voglio alludere al personale di cancelleria, che è pure insufficiente.

Sicuro della buona volontà del Governo, ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, e sarò maggiormente soddisfatto se si potranno anticipare i provvedimenti promessi.

**GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti.** Quanto al personale delle cancellerie si è provveduto per tutti i tribunali e per tutte le procure del Regno.

Moltissimi decreti, però, sono ancora presso la Corte dei conti la quale li registra con una certa difficoltà.

Probabilmente finora i cancellieri non sono ancora arrivati in residenza; ma l'onorevole Colonna Di Cesarò può star sicuro che la pianta è al completo.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Giovanni Alessio, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quando presenterà i promessi emendamenti ai disegni di legge riguardanti l'insegnamento commerciale ed industriale, numeri 780, 781, 782 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

**CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.** L'onorevole Giovanni Alessio si interessa dei disegni di legge numeri 780, 781, 782. Il primo riguarda l'ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale; il secondo

provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale, ed il terzo, la fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni al personale didattico ed amministrativo delle scuole industriali e commerciali e al personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Come è noto all'onorevole Alessio ed alla Camera, questi disegni di legge vennero presentati dal precedente Gabinetto e precisamente dal ministro onorevole Raineri. Essi hanno fatto oggetto di studio da parte dell'onorevole Nitti per vedere fino a qual punto li potesse accogliere.

Per uno di questi disegni di legge, cioè per quello che reca il numero 782, la Commissione parlamentare ha già nominato il relatore in persona dell'onorevole Cornaggia. Il ministro crede che la Camera possa discuterlo così come è stato presentato, ed ha fatto premure presso la Commissione parlamentare perchè affretti la presentazione della relazione.

In quanto al disegno di legge n. 781, che riguarda i provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale, vi sono alcune modificazioni da fare, le quali sono state comunicate con lettera del 9 corrente ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici per avere il loro consenso circa alcune disposizioni che interessano quelle amministrazioni.

Solleciteremo le risposte, le quali, se saranno, come speriamo, favorevoli, permetteranno di affrettare anche la discussione di questo disegno di legge.

Quanto al disegno di legge n. 780, esso è ancora allo studio, ma è prossimo ad essere completato con alcune modificazioni e speriamo che fra qualche giorno possa essere presentato alla Commissione parlamentare.

In conclusione non pare difficile che, se i lavori parlamentari lo consentiranno, prima ancora di prendere le ferie estive, questi disegni di legge possano venire approvati dal Parlamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ALESSIO GIOVANNI.** Mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Di Marzo, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, come e quando la Direzione generale delle ferrovie creda opportuno modificare gli orari andati in vigore col 1º maggio corrente anno

nei rapporti della stazione di Avellino, la cui città ne è rimasta grandemente danneggiata ».

Non essendo presente l'onorevole Di Marzo, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cabrini, al ministro del tesoro, « per sapere se intenda accogliere le proposte contenute nella relazione del Banco di Napoli sui servizi di emigrazione, anno 1911: proposte intese a migliorare detti servizi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

**PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Ministero del tesoro ha sempre con molto interesse e ben-volenza seguito l'opera attiva ed encomiabile del Banco di Napoli per la tutela dei nostri emigranti, e ciò del resto era doveroso perchè è alla sua iniziativa che si deve l'apertura di una filiale del Banco di Napoli a Nuova York.

Il Banco di Napoli nella sua costante propaganda a favore dei nostri emigrati di America per sottrarli alle mani rapaci dei così detti banchieri privati, ribadì nella sua relazione del 1911 sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi dei nostri fratelli di oltremare, alcuni propositi suoi, indubbiamente efficaci al nobile scopo che pazientemente, e con grande coscienza cerca di raggiungere.

Queste proposte sono di duplice ordine: le une di estensione di notorietà della propaganda e, saliente tra tutte, è quella di includere nei passaporti dell'emigrante la propaganda sul servizio che può fargli il Banco di Napoli. Le altre sono volte a seguirlo nelle varie peregrinazioni, mantenendo con lui il contatto: e per queste come provvede il Ministero del tesoro a dare sempre non solo consenso ma appoggio in passato, provvederà ora perchè gli altri Dicasteri dai quali dipendono certe facilitazioni, le accordino.

Le altre proposte riguardano modificazioni al regolamento del Banco, e cioè agli articoli 21, 22, 26 per ottenere la franchigia postale per le ricevute di ritorno, gli avvisi e i contro avvisi e la corrispondenza riguardante il servizio delle rimesse degli emigrati tra il Banco e gli uffici postali.

Ora la domanda non è nuova. Giustamente nella relazione del Banco si accenna alle precedenti proposte fatte altre volte e su cui oggi insiste per la discussione sollevatasi in proposito nel secondo Congresso degli italiani all'estero.

Ora il Ministero del tesoro, che appoggiò fin dal 1905 queste riforme, non può aver mutato il suo parere sull'opportunità delle riforme stesse e perciò si fece dovere e premura di sottoporre alla Commissione permanente di vigilanza, che si radunerà il 22 prossimo, come uno degli oggetti all'ordine del giorno anche queste domande.

Ma conoscendo l'amico Cabrini, che nella tutela degli emigranti mette tutta la bella anima sua, non per fare declamazioni alla ricerca di facile popolarità, ma per intenti pratici e positivi, credo utile comunicargli le difficoltà che indubbiamente si presenteranno per spingerlo con la sua geniale versatilità a trovarne i ripari.

Il Ministero del tesoro in un memoriale presentato alla Commissione nel 1905, sul servizio delle rimesse degli emigrati, diceva:

« La franchigia postale sarebbe certamente un sensibile vantaggio per gli emigrati, perchè porrebbe il Banco in condizione di disimpegnare ancor più economicamente il servizio e quindi anche di meglio combattere la concorrenza.

« Per tale motivo, già una volta questo Ministero ebbe ad interessare quello delle poste e telegrafi a favore della menzionata proposta, che non potè però da quello essere accolta, ostandovi le vigenti disposizioni in materia.

« Il Banco la riproduce ora con maggiori insistenze e questo Ministero non appena avrà riportato su di essa il parere dell'onorevole Commissione e del Consiglio di Stato, prenderà accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi intorno al modo di renderla attuabile ».

Ora la Commissione osservò: « Che per massima non si devono complicare le amministrazioni dello Stato, ammettendo eccezioni alle regole che le governano, e che, soprattutto, sono da evitare le eccezioni in materia tributaria, le quali costituiscono precedenti pericolosi. Nel caso specifico poi la Commissione non crede che sia il momento di largheggiare in franchigie postali quando si è alla vigilia della riduzione della tassa sulle corrispondenze ordinarie, della quale non possono ancora calcolarsi gli effetti, e una ulteriore diminuzione ne è in vista ».

E il Consiglio di Stato espresse il suo parere con questa motivazione: « La relazione del Banco dà certamente ottime ragioni a suffragio della franchigia ed il Ministero del tesoro la richiese più volte a quello delle poste e telegrafi. Ora esso as-

sicura che è suo intendimento di prendere accordi col Ministero suddetto intorno al modo di renderla attuabile provvedendo anche, ove occorra, con apposita legge. Ma la Commissione di vigilanza si mostrò contraria a tale eccezione, prima di tutto per ragioni intrinseche, in secondo luogo perchè manca sino ad ora il consenso delle poste e telegrafi. Questo Consiglio non esita del pari ad affermarsi contrario alla proposta franchigia. Trattisi pure di un servizio di carattere politico e sociale altamente benefico e che provvede a gravi inconvenienti che manifestavano nelle rimesse dei nostri emigrati. Ma troppi altri sono i servizi di importanza politico-sociale che possono invocare tale franchigia, e troppi gli abusi cui già danno luogo le franchigie esistenti, per aumentarle come che sia e per qualsiasi titolo ».

« Si aggiunga che, in questo caso, gli abusi potrebbero essere anche maggiori, per la minore determinatezza degli enti e della corrispondenza che di questa franchigia verrebbero a godere. Ma comunque si pensi della questione di principio, chiaro è che tale franchigia non si potrebbe concedere senza una legge; e la riforma della nostra legislazione postale è di ieri, per guisa che può ben dirsi che se il Ministero avesse avuto veramente in animo di accordare al Banco tale franchigia, l'avrebbe proposta con detta legge.

« Evidentemente il Ministero del tesoro non potè resistere alle insistenze del Banco ed è necessario che il Consiglio di Stato si unisca alla Commissione di vigilanza per rispondere che non si possono con norme di regolamento, modificare le leggi vigenti, specie in materia tributaria; che non è lecito dar norme regolamentari in materia postale senza il previo accordo col Ministero principalmente interessato e che, ad ogni modo, la proposta riforma non è assolutamente da consigliarsi ».

Di fronte a questo stato di cose, specialmente per il parere del Consiglio di Stato, l'onorevole Cabrini intuirà tutte le difficoltà della pratica; ma nessuna difficoltà può scemare lo zelo di patrocinio di una giustissima causa, ed io sono lieto di poter nel mio ufficio sostenere quella medesima tesi che sostenni sollevando qualche polemica nell'America del Nord, quando fui presidente all'Esposizione di Saint Louis: essere dovere di Stato trovare i modi di strappare alle vere truffe commesse dagli speculatori italiani che infestano la terra di Colombo,

ai nostri connazionali che vedono falciato il loro risparmio dall'usura più scandalosa. Ora tra questi modi credo utili le proposte del Banco di Napoli e se l'assicurazione di sostenerle può bastare a rendere sodisfatto l'onorevole Cabrini posso darla completa.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CABRINI. Nella risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, come nella relazione, anche quest'anno interessantissima, che la direzione del Banco di Napoli ha presentata al Ministero del tesoro sui servizi di pro-emigranti, sono due gruppi di provvedimenti che debbono essere tenuti distinti.

I primi riguardano le agevolazioni che da vari anni il Banco, confortato dal voto di numerosi congressi, da quello di Filadelfia al secondo congresso degli italiani all'estero, va attuando per rendere meno costosi e più svelti i servizi, sul territorio del regno.

L'altro gruppo riguarda la pubblicità che dovrebbe dallo Stato essere agevolata nell'interesse dei servizi di un'istituzione che, è superfluo ripeterlo, non fa della speculazione, ma assolve il compito commessole dalla legge 1º febbraio 1901, per la raccolta, la tutela, l'impiego e la trasmissione dei risparmi.

Tali servizi furono in questi ultimi tempi notevolmente migliorati; tanto che dalla relazione, alla quale ho accennato e da cui ho preso lo spunto per questa interrogazione, emerge che nell'ultimo esercizio il Banco di Napoli disponeva di 528 uffici corrispondenti, facendo passare attraverso 300,000 rimesse circa 70 milioni di lire; modesta cosa, piccola somma, in confronto del mezzo miliardo di rimesse dei nostri emigranti; indice nondimeno di un notevole progresso.

Bisogna anche tener conto che la legge del 9 febbraio 1901 prescrive esplicitamente quali sono i servizi affidati al Banco di Napoli e non gli consente operazioni di sconto od altre che potrebbero dar lucro; e tener conto anche bisogna delle parecchie leggi estere, le quali interdicono alle agenzie di Banche estere i depositi. Il campo sul quale il Banco deve esercitare la sua azione, non può essere remunerativo; tanto che, l'anno scorso, il Banco di Napoli perdette, in questo servizio, dalle 48 alle 50 mila lire.

Non entro a discutere i criteri della citata Commissione consultiva e del Consi-

glio di Stato; e vengo a questa conclusione su cui insisto.

Se il ministro del tesoro è persuaso della bontà delle richieste del Banco di Napoli, confortate dal voto degli accennati congressi, e che ne sia persuaso lo dice il fatto che egli stesso patrocina tali voti, qualora il parere dei corpi consultivi e del Consiglio di Stato dovesse infine essere contrario, il Governo superi le difficoltà o presentando una leggina o approfittando del disegno di legge sulla tutela giuridica degli emigranti, che è allo stato di relazione e che già contiene alcune disposizioni non strettamente di indole giuridica.

Per ciò che concerne l'altra richiesta, vorrei proprio che il ministro del tesoro (ho indirizzato al ministro del tesoro la mia interrogazione, e non ad altri ministri, perchè a lui s'indirizza la relazione del Banco di Napoli) vorrei che il ministro del tesoro rinnovasse insistenze e raccomandazioni perchè venissero superate quelle ostilità che finora hanno attraversato la strada a così formidabile riforma.

Vari anni sono, assistetti ad un convegno dove erano trenta o quaranta fra deputati e senatori; e tutti ci si trovò d'accordo nel riconoscere l'utilità di questo grave provvedimento: stampare sui passaporti la *réclame* ai servizi del Banco di Napoli! Ora non mi è riuscito di capire come mai una così semplice misura, consentita da tanta gente, deputati, senatori, ministri e sottosegretari, abbia urtato in invincibili resistenze: accrescendo di un nuovo episodio grottesco la storia della burocrazia.

Onorevole sottosegretario, voglia rinnovare tali raccomandazioni; faccia sì che per l'avvenire, quando si discuterà dell'argomento, non strida più questo po' po' di contrasto: fra lo sforzo di persone che appartengono ai più diversi partiti, di organizzazioni economiche e di patronati, e la umiltà di questa provvidenza: stampare sul passaporto della nostra gente che emigra, l'elenco degli uffici del Banco di Napoli!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Ringraziamenti del Governo britannico.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera del ministro degli affari esteri:

« Ho l'onore di comunicare all'Eccellenza Vostra che, a quanto mi telegrafa il regio-

ambasciatore in Londra, quel ministro degli affari esteri gli ha espresso i vivi ringraziamenti del Governo britannico pel gentile messaggio di simpatia, inviatogli dalla Camera italiana, in occasione del disastro del *Titanic*». (*Vive approvazioni*).

### Verificazione di poteri.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Teano (eletto Lonardo).

La Giunta delle elezioni « propone, unanime, l'annullamento della elezione avvenuta nel collegio di Teano, nel 10 marzo 1912, perchè a quell'epoca il proclamato, onorevole avvocato Giuseppe Lonardo, era ineleggibile ».

**PIETRAVALLE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIETRAVALLE.** Onorevoli, colleghi l'elezione del collegio di Teano, della quale la Giunta delle elezioni propone l'annullamento, dichiarando ineleggibile l'eletto per effetto di una sentenza che lo ha condannato per frodi elettorali, non potrebbe subire più degno e meritato trattamento dalla Camera dei deputati se non quello della severità del silenzio, col quale si dichiarino senz'altro approvate le conclusioni della Giunta stessa.

Però consentano gli onorevoli colleghi a noi, che ci onoriamo di rappresentare regioni del Mezzogiorno, di prendere la parola su questo argomento, perchè noi non vogliamo lasciar sfuggire questa occasione per qui ricordare e flagellare tutte le violenze, tutte le frodi, tutte le turpitudini di quel borgo putrido fra i collegi elettorali d'Italia, quale è il collegio di Teano. Così facendo noi intendiamo di difendere, purificare, riabilitare l'onestà politica del Mezzogiorno, compromessa dinanzi alla stima del paese e persino degli stranieri dalle ribalderie di rarissimi violenti ed indegni affaristi ed arrivisti.

E dico anche innanzi agli stranieri, perchè nel 1906, non solo l'Italia, ma ancor la stampa politica europea rise amaramente quando nella Camera italiana il collegio di Teano venne giustamente bollato per gli atti di vera mezzadria elettorale che in esso si erano organizzati.

Noi vogliamo ora qui ricordare che la elezione del Lonardo è stata altra volta, nelle elezioni del 6 settembre 1904, annullata per brogli elettorali; un'altra sua elezione

del 14 maggio 1905 subì la stessa sorte in questa Camera.

Tale disonorante commedia durò fin quando il prode e compianto generale Mazzitelli riuscì vittorioso e potè rappresentare per due legislature il collegio di Teano.

Plaudendo alle conclusioni della Giunta, la quale preclude l'entrata in questa Camera per indegnità legale e morale all'eletto di Teano, noi intendiamo che da questa Assemblea esca un'alta parola di esplorazione, che valga a monito di educazione politica in quel collegio elettorale. E da queste parole, da questo dibattito, potrebbero trarsi efficaci utili insegnamenti per la riforma elettorale della quale stiamo occupandoci, perchè, malgrado tutto, siamo ancora e sempre disarmati contro questo ripetersi di inquinamenti e di violenze da parte di uomini i quali truffano ed offendono ripetutamente la coscienza del corpo elettorale. Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito la proposta della Giunta delle elezioni per l'annullamento dell'elezione del collegio di Teano.

(*È approvata*).

Dichiaro vacante il collegio di Teano.

### Seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge per la riforma elettorale politica.

È presente l'onorevole Bianchini?

(*Non è presente*).

L'onorevole Bianchini ha presentato all'ultima ora un emendamento, per sostituire alle prime parole del n. 2 dell'articolo 1°, ora in discussione, le seguenti: « Coloro che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio, ecc. ».

Onorevole presidente del Consiglio, accetta quest'emendamento?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Non v'è dubbio che la legge attuale, la quale prescrive l'età di 21 anno, rimane in vigore. Quindi l'emendamento è superfluo.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Ora si dovrebbe procedere alla votazione nominale sulla proposta dell'onorevole Mirabelli. E in essa possono convenire tanto l'onorevole Treves, quanto l'onorevole Lu-



cifero, i quali parlano di cittadini italiani maggiorenni, senza distinzione di sesso.

Poichè ieri la Camera votò sulla proposta di dare il diritto di voto agli uomini, con certe condizioni, ora si deve mettere a partito soltanto la proposta di dare tale diritto alle donne. S'intende, naturalmente, che la proposta si riferisce alle donne maggiorenni. Non è vero, onorevole Treves?

TREVES. Perfettamente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di ripetere ben chiaramente che il concedere ora il voto alle donne equivarrebbe a fare un tale salto nel buio, che qualunque Governo sarebbe obbligato a non dar seguito alla riforma elettorale. Non è possibile, nelle condizioni attuali d'Italia, proporre sul serio che si dia il voto a sei milioni di donne senza aver fatto nessuno studio sulle loro condizioni, senza essersi resi ragione delle conseguenze che potrebbe avere una simile deliberazione. (*Benissimo! Bravo!*)

Dichiaro perciò nettamente che la riforma proposta ne sarebbe compromessa, perchè il Governo dovrebbe, per lo meno, sostenere davanti all'altro ramo del Parlamento la necessità che il progetto fosse modificato; e se non lo fosse, il Governo non assumerebbe la responsabilità di metterlo in esecuzione. (*Approvazioni*)

Ogni Governo infatti ha il dovere di parlare chiaramente, quando si tratta di una questione che, come questa, è così vitale per il Paese: non si può consentire in un voto che trasformerebbe radicalmente la vita politica dell'Italia. (*Vive approvazioni — Applausi a destra*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di fare una dichiarazione di voto l'onorevole Ferra. Ne ha facoltà.

FERRA. Il gruppo parlamentare radicale, consapevole della sua alta funzione politica che assicura le conquiste successive come effetti del contrasto di tendenze ideali e di esigenze pratiche, esprime la più viva simpatia pel movimento femminile, il quale prepara le condizioni opportune per il riconoscimento intero della capacità politica e del suffragio corrispondente, ma non vota il proposto emendamento, perchè non vuole che le finalità astratte prevalgano sulla realtà presente, che offre disuguaglianze stridenti di regioni e di classi.

Il gruppo parlamentare radicale si in-

spira anche al senso ed al criterio della responsabilità politica, che impone l'accettazione esplicita delle dichiarazioni specifiche del disegno di legge, il quale non deve perdere il valore preciso di transazioni reciproche fra i diversi settori della Camera, e che non deve essere compromessa da spostamenti imprevisi di tendenze e di richieste non elaborate nella pubblica coscienza e nelle discussioni parlamentari.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di fare una dichiarazione di voto.

MARTINI. (*Segni di attenzione*). Brevisime parole anche a nome di qualche amico.

Dalle ragioni per negare il voto alle donne, ve ne sono di certo, ma non ho udito che se ne siano qui addotte. Dappoichè la Camera esonerò l'altro giorno l'onorevole Colajanni dall'espone gli argomenti biologici, fisiologici e antropologici che, secondo il suo giudizio, si oppongono al conferimento del diritto di suffragio alle donne, una sola obiezione fu mossa ed ha veramente valore; è quella addotta dall'onorevole presidente del Consiglio. Certo è che non si può, quando si concede a cinque milioni di cittadini il diritto di suffragio, concederlo anche a sei milioni di donne senza correre il pericolo di gravi perturbamenti. Del resto sarebbe un cullarsi in inganni volontari il supporre che la proposta che sta per essere messa a partito ottenga il favore della Camera. È chiaro che essa sarà respinta e rimarrà dopo il nostro voto questo inconveniente e questo assurdo: che mentre noi concediamo a cinque milioni di analfabeti il diritto di suffragio, lo neghiamo a quelle stesse maestre a cui affidiamo la cura di estirpare la turpe piaga dell'analfabetismo. E non solo, ma lo neghiamo anche a donne che, con molto onore loro, professano il diritto nei nostri Atenei.

Dunque per procedere per gradi e per evitare inconvenienti, io avevo avuto il pensiero di proporre che almeno per ora si concedesse, non dico il suffragio politico ma il suffragio amministrativo a certe categorie di donne: a quelle che godano della patria podestà, o che esercitino una azienda commerciale qualsiasi, o che abbiano ottenuto un diploma nelle scuole medie o superiori, o finalmente, esercitino un ufficio pubblico nello Stato.

Sperai che quelle maestre elementari così care all'Estrema sinistra un tempo, quelle telefoniste, quelle telegrafiste che l'onore-

vole Turati aiutò un tempo col prepotente fervore del suo patrocinio, avrebbero ottenuto il favore, la grazia della parte estrema della Camera. Ma ieri l'onorevole Treves disse: No, a tutte! Il che è un bellissimo sistema perchè non ottenga nulla nessuno. (*ilarità — Bravo!*) E, aggiunse l'onorevole Treves, il concederlo ad alcune categorie sarebbe far danno ed offesa alle classi lavoratrici.

Anche su questo, bisogna intendersi. Il significato delle parole muta via via in Italia nel linguaggio degli uomini politici: oggi non c'è altro lavoro che quello che si fa con le braccia, (*Interruzioni*) le insegnanti delle scuole normali, le quali (cito un esempio) hanno sedici, diciotto o venti ore di lezione alla settimana, non lavorano, non sono lavoratrici; il cervello ed il polmone sono organi che non contano; il solo organo di cui deve preoccuparsi il legislatore è il bicipite. (*Commenti*).

Ad ogni modo non voglio far perdere tempo alla Camera. Mettere innanzi oggimai una proposta, la quale non avrebbe nè l'approvazione del Governo, nè il suffragio dell'Estrema, sarebbe far cosa assolutamente inutile.

Che fare? Posta con così rigida assurdità la questione, io mi veggo posto a mia volta in questa condizione: se nego il voto, nego il principio che anzi desidero propugnare; se affermo, affermo cosa che, per l'obiezione mossa dall'onorevole presidente del Consiglio, neppure io sono disposto a volere; e quindi mi astengo. (*Commenti*).

TURATI. Chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Dirò brissime parole per una dichiarazione di voto, anche a nome di alcuni amici di questa parte.

Noi voteremo la proposta per dimostrare che abbiamo sostenuto la tesi, non per amore di fiori retorici, non per fare della galanteria o della cavalleria, ma per convinzione e sul serio. La voteremo perchè non intendiamo approvare « uno sconcio », è la parola adoperata restè dall'onorevole Martini, il quale, per conseguenza, in questo delicato argomento, si asterrà da ogni voto.

La voteremo perchè, quando dall'onorevole presidente del Consiglio si dice che sarebbe fare un salto nel buio dare il diritto di voto a più milioni di donne, delle quali ignoriamo le condizioni, e non possiamo quindi prevedere che uso ne faranno, io domando qual maggior luce vi sia nel salto

che facciamo tra i cinque nuovi milioni di elettori maschi, tre milioni dei quali sono analfabeti. (*Rumori*) quale studio speciale si sia fatto delle condizioni di questi, e quale diversità sociale, politica, economica vi sia tra contadini e contadine, fra operai e operaie, fra impiegati ed impiegate, e così di seguito.

Neppure ci lasceremo impressionare dalla pressione che l'onorevole Giolitti, a nome del Governo, volle fare sulla Camera, minacciando di ritirare questo disegno di legge, se in esso dovesse passare la nostra proposta. A parte che questo pericolo è abbastanza fantastico, noi ne saremmo ben lieti e non ne avremmo alcun rimorso, convinti come siamo che riforme costituzionali come questa che discutiamo, una volta proposte e accolte dalla Camera, quand'anche fossero o dal Governo ritirate o modificate dal Senato, non perciò possono tornar nel nulla. La riforma dovrebbe ben presto ritornarci davanti, più completa e più radicale; e ciò ben compenserebbe il ritardo di qualche mese.

Noi dunque manteniamo fede sul serio alla nostra proposta. In una cosa siamo d'accordo con l'onorevole Giolitti; nel concetto che il voto concesso soltanto a categorie privilegiate di donne repugnerebbe allo spirito di questo stesso disegno di legge e ad ogni principio di democrazia; nel che del resto siamo lieti di sapere consenzienti gran parte delle stesse femministe italiane, una Commissione delle quali venne da noi a dichiararci che esse pure ripudierebbero cotesto privilegio, e che soprattutto il diritto di voto deve darsi alle donne operaie.

Coerenti a noi stessi, dopochè, come è probabile, la proposta del voto femminile sarà stata respinta, noi la ripresenteremo e risosterremo con uguale risolutezza all'articolo 13, chiedendo che almeno sia concesso fin d'ora a tutte le donne il voto amministrativo.

CAVAGNARI. Chiedo di fare una dichiarazione di voto. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Mi sono già occupato dell'argomento delibandolo durante la discussione generale. Se potessi arrivare ad una conclusione ed avessi autorità sufficiente sopra i miei colleghi, vorrei pregarli di rinunciare a questa votazione.

Abbiamo sentito il loro parere, abbiamo assistito alla discussione, e nel paese è giunta l'eco di ciò che si è detto qui e dei sentimenti dai quali è animata la Camera. Met-

terci qui in confitto in una questione che, qualunque cosa si voglia dire in contrario, ha in sè un po' di cavalleria, tra quelli che vogliono concedere e quelli che non vogliono concedere il voto alle donne, è crearci una posizione un poco dolorosa.

Per quanto la politica sia tutta fatta di contingenze, il caso che ci occupa e ci preoccupa anche un poco, è eminentemente contingente, per cui quello che non si muta oggi, potrà essere mutato domani. Ecco perchè io mi permetto di non riconoscere la opportunità del voto odierno.

Siamo tutti animati da entusiasmo verso il sesso, veramente gentile, che rappresenta la poesia della nostra vita (*Si ride*) e il conforto dei nostri dolori e delle nostre sofferenze.

È nella donna che troviamo pace per i nostri dolori e riposo dopo le lunghe fatiche. È il più bel conforto che ci può essere consentito quello della nostra compagna, la quale ci anticipa il paradiso su questa terra. (*Vivissima ilarità*).

Ma io non vorrei che la donna, alla quale è affidata una così grande e splendida missione nella società, che può esplicare tutte le sue grandi virtù sotto molteplici forme, perchè noi la vediamo sempre là, dove il bene si compie, la vediamo sempre patrocinare la carità nei comitati, nelle associazioni, dovesse affrontare le lotte antipatiche della politica elettorale. Voi non pensate che ai dissidi tra coniugi, col voto ne potete aggiungere degli altri? (*Viva ilarità*). Se darete il voto alle donne, vedrete quante separazioni di più avremo davanti ai tribunali! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, si limiti a dichiarare il suo voto.

CAVAGNARI. Io vorrei ricordare, a titolo di gratitudine per il sesso gentile, i versi, che il divino poeta fa dire nel quinto canto del Paradiso alla sua incantevole Beatrice; vorrei dire che la donna è proprio lo maggior dono che Dio per sua larghezza fece, dandocela per compagna della nostra vita, come soccorso nei nostri dolori, come idealità santissima, che noi non dobbiamo in nessun modo abbassare. E, poichè *quod differtur non aufertur*, io prendo la via dell'astensione, e mi asterrò. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La donna italiana ha già capito; conosce benissimo il suo uomo e comprende che è ancora sospettoso! (*Bravo! — Ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Poichè sarò tra i pochi, che, non appartenendo all'estrema sinistra, voteranno la proposta per il suffragio alle donne, desidero di esporne brevemente le ragioni.

Quando vien proposto di dare il voto a tutte le donne si dice: ohibè! questo è un salto nel buio! Quando si restringe la proposta ad alcune donne, procedendo per gradi, come si è fatto, del resto, anche per gli uomini, si dice: ohibè! questo è voto plurimo, è privilegio, classe contro classe! In questo modo non si arriverà mai a dare il voto alla donna, perchè o si farà un salto nel buio, o si ammetterà il voto plurimo.

Io che voglio spazzar via il pregiudizio contro il voto alla donna, e che sono disposto a votare l'una cosa come l'altra, come quella qualunque proposta che apra la breccia per far passare un precedente di suffragio femminile, voterò la proposta Mirabelli, o quella che verrà dopo; imperocchè credo che le donne rappresentino un cumulo tale di forza e di interessi sociali da avere diritto come le altre forze e gli altri interessi, di potersi valere dell'arma del voto a difesa delle proprie ragioni. (*Approvazioni — Commenti*).

CORNAGGIA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA. Chiedo scusa alla Camera se per un momento la trattengo per parlare del mio voto; ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio, occupandosi benevolmente di me, mi ha attribuito l'intenzione di votare per l'elettorato delle donne, trovo necessario di chiarire il mio pensiero, affinchè non mi si trovi in contraddizione.

Non ho dimenticato certamente che ho ottenuto una delle mie più felici vittorie elettorali per opera di donne elettrici; nutro ancora viva la riconoscenza per questa prova di benevolenza femminile e la voglio ricambiare col caldeggiare la concessione del voto amministrativo alle donne, che è desiderabile si affretti e che risponda ad una tradizione lombarda e toscana.

Ma oggi, come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, alle cui preoccupazioni partecipo, non sarebbe possibile improvvisare una riforma di tanta importanza senza fare un salto nel buio, e per ciò dichiaro che voterò contro la proposta Mirabelli. (*Commenti*).

RIDOLA. Chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLA. Non è tutta ingenuità o inesperienza politica quella che m'induce a parlare in questo momento e nelle presenti condizioni della Camera, che è impaziente di andare innanzi ed ha già numerosi partigiani per il voto alle donne. Pur navigando contro vento si può compiere il proprio dovere.

PRESIDENTE. Si ricordi che ella deve fare una succinta dichiarazione di voto. (*Bene!*) Poichè ella ha fatto un esordio, non vorrei che questo precludesse ad un lungo discorso. (*Si ride*).

RIDOLA. A me pare che il problema del voto alle donne non sia stato messo nei veri termini. I libri e la stampa parlano di superiorità, di tirannia, di padronanza degli uomini, di inferiorità, di schiavitù, di emancipazione della donna, come se fossimo ancora nei tempi più barbari o nel più duro medio-evo quando la castellana era chiusa nel maniero a doppio catenaccio. Eppure anche in quei tempi ci fu un Re d'Inghilterra che si chinò a raccogliere la giarrettiere d'una donna e ne credè un ordine cavalleresco. (*Ilarità — Segni d'impazienza*).

Ed anche per molti di noi qua dentro il problema del voto alle donne è un problema puramente cavalleresco.

Voci. No! no! (*Rumori*).

RIDOLA. Mi sta ancora innanzi agli occhi la memorabile seduta del 25 febbraio 1907. Tutta la Camera era unanime e consenziente cominciando dalla più alta Divinità Indiana fino a Lucifero!... (*Ilarità*). Pareva che non fosse conveniente far rimanere in anticamera un gruppo di dame e che tutti, da buoni cavalieri, avessimo l'obbligo di dire: favoriscano, vengano dentro. (*Ilarità — Rumori*).

Il problema del voto alle donne non è solo problema politico, ma è anche problema di scienze naturali e di biologia. Leggete il libro del nostro Viazzi sulla *Psicologia dei sessi*, e rammentate che le leggi naturali sono eterne ed immutabili. La natura non assegnò privilegi all'uomo rispetto alla donna, ma fece una sapiente divisione di lavoro affidando alla donna la parte più delicata e più nobile. Se potessimo immaginar sospesa per 50 anni la missione della donna, che si compendia nella parola maternità, l'umanità sarebbe finita.

Voci. Ai voti! ai voti!

RIDOLA. Era antico canone: *Salus rei-publicae suprema lex*. Oggi bisognerebbe che il voto alle donne giовasse o allo Stato o al Parlamento o alla donna stessa.

Per lo Stato l'offerta della merce che si chiama deputato (*Oh! oh! — Rumori*) è sovrabbondante, per le future indennità parlamentari, l'offerta dovrà crescere ancora e superare i limiti della richiesta e perciò diminuir di valore.

Per il Parlamento non sarà certo un vantaggio lo accrescere quello che forma il lato debole nostro rispetto agli altri paesi, cioè il predominio del sentimento e della fantasia e dell'impulsività rispetto alla ragione, al calcolo, alla ponderatezza.

Per le donne non sarà un vantaggio lo strapparle al santuario della famiglia, al mistico tempio dove noi le adoriamo per trasportarle nella prosa e nel fango della vita amministrativa e politica.

Voci. Ba-ta! basta! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Ridola, ella, ripeto, deve limitarsi a dichiarare succintamente le ragioni del suo voto. Ora, invece, ella va divagando sulla questione. (*Bravo!*) È risalito sino al medio evo; anzi più in su: alle divinità indiane! (*Si ride*) Ma venga una buona volta alla conclusione; chè altrimenti non potrò più permetterle di continuare. (*Vive approvazioni*).

RIDOLA. Il difetto del Parlamento italiano, come del resto quello della nazione in genere, è uno solo...

Voci. Ai voti! ai voti!

RIDOLA. Poichè la Camera è impaziente, concludo dichiarando che voterò contro la proposta Mirabelli. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

La votazione si fa sulla prima parte del secondo comma dell'articolo primo della controproposta presentata dall'onorevole Mirabelli ed altri, alla quale si sono associati gli onorevoli Treves, Turati e Sonnino, e che suona così: « Hanno diritto di voto le donne ».

Estraggo il nome del deputato, dal quale dovrà incominciare la votazione nominale.

(*Segue il sorteggio*).

La votazione comincerà dal nome dell'onorevole Squitti.

Coloro che accettano la prima parte del secondo comma dell'articolo primo della controproposta dell'onorevole Mirabelli, risponderanno: *Sì*; coloro che non lo accettano risponderanno: *No*.

Si faccia la chiama.

BASLINI, *segretario*, fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Abbate — Agnini — Auteri-Berretta.  
 Badaloni — Baldi — Barzilai — Beltrami — Bocconi — Bonomi Ivanoe — Bonopera — Buonanno.  
 Caetani — Calda — Campanozzi — Canepa — Casalini Giulio — Cermenati — Chimenti — Comandini.  
 Dello Sbarba.  
 Faustini — Ferri Enrico — Ferri Giacomo.  
 Galimberti — Giulietti — Graziadei.  
 Lucifero.  
 Mancini Ettore — Marazzi — Merlani — Milana — Miliani — Montemartini.  
 Nofri.  
 Pasqualino-Vassallo — Pescetti — Podrecca — Pozzato.  
 Quaglino.  
 Rondani.  
 Sicel — Sonnino — Staglianò.  
 Tovini — Trapanese — Treves — Turati.  
 Valeri.

*Rispondono no:*

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Albasini — Alessio Giovanni — Amato — Amici Venceslao — Ancona — Are.  
 Baccelli Alfredo — Balsano — Baragiola — Baslini — Battaglieri — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bignami — Boitani — Bonicelli — Bouvier — Bricito — Buccelli — Buonvino.  
 Calissanò — Calleri — Camagna — Camera — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Cartia — Carugati — Casalegno — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cesaroni — Chimirri — Ciacci Gaspare — Cicarelli — Cimati — Ciocchi — Cipriani Gustavo — Ciruolo — Cirmeni — Colosimo — Congiu — Cornaggia — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Croce — Curreno.  
 Danieli — Dari — De Amicis — De Cesare — Del Balzo — Della Porta — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Devecchi — Di Lorenzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Scalea — D'Oria.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fera — Ferraris Carlo — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giusso — Goglio — Grassi-Voces — Grosso Campana — Guglielmi.

Herschel.

Incontri.

Lacava — La Lumia — Leonardini — Libertini Pasquale — Lucernari — Luciani.

Magliano — Magni — Malcangi — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Marsaglia — Marzotto — Masi — Matera — Mendaja — Mezzanotte — Miari — Modica — Molina — Montauti — Montreser — Montù — Morando — Morelli-Gualtierotti — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Murri.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Nicolini Pietro — Nitti.

Orlando Vittorio Emanuele.

Padulli — Pagani-Cesa — Papadopoli — Paratore — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Pietravalle — Pistoja — Podestà — Porzio — Pozzo Marco.

Rastelli — Rattone — Ravenna — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi Gaetano — Rossi Luigi.

Sacchi — Salvia — Santamaria — Santoliquido — Scalini — Scalori — Scano — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Solidati-Tiburzi — Spirito Francesco — Squitti — Strigari — Suardi.

Tassara — Tedesco — Teodori — Torlonia — Torre — Toscano — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Vicini — Visocchi.

*Si astengono:*

Agnesi.

Cavagnari.

Pinchia.

Martini.

Taverna — Toscanelli.

*Sono in congedo:*

Astengo.

Callaini — Camerini — Carmine — Casciari — Corniani.

Da Como — De Bellis — Di Stefano.

Fani.

Gallina — Ginori-Conti — Grippo.  
Indri.  
Larizza — Leone.  
Meda — Muratori.  
Pacetti — Pellerano — Pozzi.  
Rasponi — Rienzi — Rizzetti — Rubini  
— Ruspoli.  
Valli.  
Zaccagnino.

*Sono ammalati:*

Brizzolesi.  
Campi — Ciartoso — Ciccotti — Con-  
fenti.  
Daneo.  
Paniè — Pansini.  
Tamborino.  
Wollemborg.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alessio Giulio.  
Messedaglia.  
Negrotto.  
Pini.  
Rava.  
Sanjust — Stoppato.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla prima parte del secondo comma dell'articolo primo della controproposta dell'onorevole Mirabelli per la concessione del voto politico alle donne maggiorenni:

Votanti . . .	263
Maggioranza . .	132
Hanno risposto sì . .	48
Hanno risposto no . .	209
Si sono astenuti . . .	6

(La Camera non approva la proposta del deputato Mirabelli).

Vi è ora, sempre all'articolo primo, l'emendamento dell'onorevole Bianchini, non accettato dal Governo: « *Al n. 2 sostituire: Coloro che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età, abbiano prestato servizio...*, ecc. ».

Ma l'onorevole Bianchini non è presente, e quindi s'intende che lo abbia ritirato.

V'è infine l'emendamento dell'onorevole Lucifero: « *Al n. 2 dopo la parola: inferiore, aggiungere le parole: a diciotto mesi.* »

*Sopprimere il resto del comma ».*

Ma, se ben compresi, egli ieri dichiarò di ritirarlo.

LUCIFERO. Precisamente, onorevole Presidente. Dichiarai ieri di ritirarlo, quan-

tunque non fossi convinto delle obiezioni ad esso fatte.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo primo del disegno di legge secondo il testo concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

## Art. 2.

« Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale ».

« In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale ».

Ha facoltà, di parlare l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

ORLANDO V. EMANUELE, della Commissione. I dubbi che esporrò intorno alla redazione di questo articolo secondo, lo dichiaro subito, hanno un contenuto puramente tecnico, non politico; ed io li avrei esposti in seno alla Commissione, come era dovere mio, avendo l'onore di farne parte, se alla seduta, e fu una delle ultime, in cui l'articolo fu modificato ed assunse questa redazione definitiva, fossi stato presente.

L'articolo 2 riguarda un punto apparentemente modesto e certamente arido del diritto elettorale, ma pur tuttavia importantissimo; riguarda cioè il luogo in cui il diritto elettorale va esercitato. Ora ciò ha un'importanza grandissima perchè non vale riconoscere in astratto, potenzialmente, il diritto elettorale, se il cittadino non sa, e sicuramente, in quale luogo esercitarlo; molto più, dato il diritto italiano, che, per ragioni ben note, vuole si voti in un solo collegio.

Ora il diritto attuale, come tutti sanno, connette l'esercizio del voto col domicilio. Questa è la nostra legge dal 1860 sino ad oggi e, che io mi sappia, non ha mai dato luogo ad inconvenienti. È proprio il caso di dire: *ne quieta moveas*. Non arrivo a comprendere la necessità di modificare un istituto che funziona bene. Il domicilio si può

dimostrarlo facilmente, e cambiarlo facilmente. Ogni individuo deve avere un domicilio, a meno che non sia un vagabondo; non ne può avere più di uno. L'elemento del domicilio raggiungeva tutti quei requisiti di certezza che qui occorrono. E ripeto che l'esperienza lo dimostra. Qui tutti abbiamo più o meno una certa pratica in questa materia e sappiamo che l'elemento del domicilio non aveva mai dato luogo a controversie di sorta.

La proposta ministeriale all'articolo secondo, disciplinando la materia della iscrizione d'ufficio, aggiungeva, oltre alla condizione del domicilio, anche quella dell'abitazione. Era, secondo me, un equivoco cui forse aveva dato luogo la redazione, o meglio una inesatta interpretazione dell'articolo 24 della legge attuale. Il quale articolo 24, parlando delle iscrizioni d'ufficio, vuole la condizione del domicilio, che è la condizione fondamentale del diritto nostro; ma aggiunge anche l'abitazione, secondo me, in relazione soltanto ai comuni che sono divisi in più collegi: perchè, per distribuire la popolazione domiciliata in un unico comune diviso però in più collegi, il solo domicilio non bastava più.

Io sono domiciliato a Roma, ma non sono domiciliato nel rione Monti, o nel rione Trastevere. Ed allora per distribuire questi domiciliati nei vari collegi del comune, si ammette l'elemento dell'abitazione.

Invece riconosco che, forse inesattamente, il progetto ministeriale, parlando della iscrizione d'ufficio diceva: si iscriveranno d'ufficio coloro che hanno il domicilio e la abitazione. Questa formula, in sede della Commissione, diede luogo a dubbi. Ma come? Domicilio o abitazione? Delle due cose l'una. E si sarebbe facilmente chiarito l'equivoco, eliminando la parola abitazione e lasciando ferma la disposizione attuale solamente per il caso in cui si trattasse di distribuire i domiciliati di un medesimo comune nei diversi collegi che compongono quel solo comune.

Invece alla disposizione ministeriale, che, dopo tutto, poteva andare (perchè si sarebbe potuto dare ad essa questa interpretazione), la Commissione ha sostituito il seguente articolo, che, secondo me, crea una quantità, oserei dire, (non vi sembri troppo tragica la parola) spaventosa di dubbi; sicchè il cittadino finirà col non trovare più il luogo nel quale votare. Quindi l'esercizio di questo diritto, che deve essere

circondato da sicure garanzie, dipenderà dal caso o, peggio, dall'arbitrio.

L'articolo 2 della Commissione dice: « Saranno iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza ».

Ecco subito un primo dubbio.

L'aver sostituito l'iscrizione nel registro della popolazione e la residenza al concetto del domicilio della legge attuale, vale solo per l'iscrizione d'ufficio, o per l'iscrizione dietro domanda? È un dubbio grave. Se varrà per ambedue i casi, noi avremo sovvertito tutto il sistema attuale, direi quasi senza saperlo, senza averne coscienza. Se invece la Commissione mi dirà che questa dizione ha valore solo per la iscrizione d'ufficio, ed allora io osserverò: come è possibile che questo elemento del luogo nel quale esercitare il diritto al voto vada valutato diversamente, a seconda che l'elettore è iscritto a sua domanda, o d'ufficio? È un non senso. Dunque dovremo ritenere che si è voluto sostituire un nuovo criterio a quello durato per mezzo secolo nella nostra legislazione. Ora è felice il criterio sostituito? L'articolo dice: « compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza ». Sono dunque due condizioni. Queste due condizioni coincidono? Se coincidono, perchè metterne due? Non bastava una? Se non coincidono (ed io credo che non coincidano), allora, in caso di divergenza tra i due elementi, quale prevarrà?

Il regio decreto del 1891 (e vedete quanto sia delicato affidare un punto essenziale dell'esercizio del diritto sovrano dell'elettore ad un ordinamento che si fondi su un regio decreto, il quale potrebbe essere modificato con criteri, che non sappiamo quali possano essere) il regio decreto del 1891 stabilisce, come condizione per l'iscrizione nel registro della popolazione stabile, la dimora abituale; e definisce la dimora abituale: « il risiedere in un comune, la maggior parte dell'anno ». Ora, tutti i giuristi (e qui siamo tutti giuristi; naturalmente, essendo legislatori, dobbiamo essere *a fortiori*, giuristi) comprendono che la residenza può non essere accompagnata dalla condizione della dimora per la maggior parte dell'anno. Infatti la residenza è il centro

degli affari; ma, per esempio, un professore dell'Università di Pavia ha la residenza in Pavia, pur non risiedendovi la maggior parte dell'anno. E gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Dunque, altro è la dimora abituale, per essere iscritto nel registro della popolazione, ed altro è la residenza. E se questi elementi non coincidono, quale dei due prevarrà?

Ed il concetto della residenza tutti sapete quanto sia variabile; quanto difficile sia darne la prova, e come persino sia possibile avere due residenze.

In tali casi, questi dubbi chi li risolve, come si risolvono?

E, ripeto ancora, è possibile confidare un punto così delicato del diritto elettorale ad elementi così instabili?

Ma v'è di peggio, nel capoverso. Ivi si dice: « In difetto di registro della popolazione stabile, regolarmente tenuto ». Dunque, la legge prevede che non ci sia il registro regolarmente tenuto. Ed il relatore, nella sua perspicua ed accuratissima relazione, non manca di notare, se non erro, che i comuni in cui non v'è registro di popolazione, regolarmente tenuto, sono in maggioranza.

Dunque possiamo supporre che il capoverso s'applichi alla maggioranza dei casi. Avviene allora che, in difetto del registro della popolazione stabile, regolarmente tenuto, « vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. » Quattro elementi, naturalmente oltre la residenza, perchè questa condizione resta sempre ferma.

Anche qui mi ripropongo la domanda: e se tutti questi elementi non concordano? Se, in un caso, concorre l'indicazione dello stato civile, e non quello del censimento ufficiale della popolazione? Se concorre l'elemento delle liste di leva e non quello dei ruoli di matricola? In questi casi che cosa avverrà? È possibile che il cittadino, il quale cerca il luogo dell'iscrizione, debba preoccuparsi di fornire una prova su elementi così molteplici, così variabili e possibilmente contraddittori? A me sembra qualche cosa di molto grave.

Noi abbiamo, per ora, avuto il sistema del domicilio, che non ha dato luogo ad alcun grave inconveniente, e perchè cambiarlo, e, dirò, in peggio?

Non faccio proposte, perchè confido troppo nel senno e nell'acutezza del presidente del Consiglio e del relatore, per essere convinto che, se le mie ragioni avranno un certo peso, essi stessi proporranno qualche modificazione che conferisca certezza a questa parte delicatissima della nostra legislazione. Per conto mio, lascerei il diritto che c'è, il che corrisponde in fondo alla prima proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la seconda parte dell'articolo è identica a quanto è stabilito dalla legge vigente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Commissione esaminerà il modo pratico di risolvere la questione; ma io debbo osservare che qui si tratta d'iscrizione d'ufficio.

Trattandosi di otto milioni di elettori, non si poteva certo avere la speranza che la maggioranza di essi avrebbe fatto la domanda per essere iscritta. Si è dovuto quindi adottare il principio di incaricare i comuni e le autorità indicate dalla legge di fare le liste *ex novo*, non tenendo più conto delle liste attuali, che sono straordinariamente piene di errori e nelle quali figurano dei morti e delle persone che non hanno mai esistito. Ciò era fatto perchè altri potesse avere i certificati e facesse votare persone immaginarie.

A tale scopo il solo criterio del domicilio politico non era sufficiente, poichè i comuni non hanno il registro del domicilio politico, mentre l'elettore che domanda la iscrizione è quegli che ha cura di dimostrare che il suo domicilio politico è in un comune piuttosto che in un altro.

Il comune perciò conosce solo coloro che vi hanno la residenza di fatto, ma può ignorare il loro domicilio politico. Ad esempio, gli impiegati delle Amministrazioni centrali hanno la loro residenza qui, mentre hanno quasi tutti il domicilio politico altrove, ed allora, se ci limitassimo alle condizioni della legge vigente, si correrebbe il pericolo delle doppie iscrizioni, dal quale soprattutto occorre difendersi.

Ripeto adunque che il solo domicilio politico non basta al comune come mezzo di accertamento per la iscrizione nelle liste.

Il comune ha solo gli elementi, indicati in questo articolo secondo, cioè i registri di popolazione, dove ci sono; e, dove non ci sono (e purtroppo è questo il caso



più frequente, perchè in Italia v'è un gran numero di comuni che non tengono questo registro, ed è un male) quei documenti, in base ai quali può venire a conoscere chi sono coloro che hanno la residenza nel comune stesso; e cioè il censimento, che dà il soggiorno di fatto, ma non già il domicilio politico; il registro delle imposte, ecc.

Con tali elementi il comune può fare il primo schema delle liste. Poi ci sono tutti i mezzi per correggere gli errori, soprattutto quello di dare facoltà all'elettore che non si trovi iscritto, o non lo sia in quel comune in cui, secondo la sua opinione, ha diritto di essere iscritto, di domandare la correzione.

Questo che ho voluto accennare brevemente è stato il punto di partenza del Governo per fare il suo progetto, e credo che anche da questo punto sia mosso il progetto del relatore della Commissione.

ORLANDO V. E., *della Commissione*. Il progetto ministeriale diceva « domicilio ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no! Per la iscrizione d'ufficio richiedeva la doppia condizione del domicilio e dell'abitazione; perchè, se ammettessimo il solo domicilio politico, avremmo delle liste assolutamente diverse dallo stato di fatto.

ORLANDO V. E., *della Commissione*. Preferisco la prima dizione!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *relatore*. Se l'amico Orlando avesse assistito all'ultima seduta della Commissione, probabilmente parecchi dei dubbi, che egli ha testè utilmente manifestati (perchè così la Camera avrà modo di meglio giudicare dell'articolo che si appresta a votare) sarebbero rimasti chiariti. Ora, per rendersi conto della questione, è bene ricordare le disposizioni oggi vigenti.

Nella legge attuale non è disciplinato l'istituto della iscrizione di ufficio, che è una creazione proposta dal Ministero nel disegno di legge e cordialmente approvata dalla Commissione, perchè (come ebbi occasione di scrivere nella relazione) sarebbe non serio chiamare all'elettorato cinque milioni di cittadini, in gran parte analfabeti, e fare assegnamento che questi cinque milioni presentino la domanda per essere iscritti nelle liste elettorali. Dunque l'istituto dell'iscrizione d'ufficio è una conseguenza logica dell'allargamento del suffragio.

ORLANDO V. E., *della Commissione*. Ma c'è nella legge attuale.

BERTOLINI, *relatore*. Poichè lo scopo dev'essere di rendere chiaro ai colleghi l'articolo in discussione, permetta la Camera che io chiarisca anche questo punto. Nella legge attuale una vera e propria iscrizione d'ufficio non c'è; perchè tale non può considerarsi la semplice facoltà delle Commissioni comunali e provinciali d'inserivere coloro, per i quali esse si trovino in possesso dei documenti, che legittimano la loro iscrizione.

Siffatta facoltà condizionata ad un possesso di documenti del tutto accidentale, è qualche cosa di molto diverso dall'istituto che il Ministero ha proposto, e che consiste nel preciso dovere delle Commissioni comunali e delle Commissioni provinciali di fare di ufficio l'iscrizione degli elettori in base ai documenti, che all'uopo devono essere in anti-cipazione preparati dagli uffici comunali.

E ritorno alle disposizioni della legge vigente. Questa all'articolo 13 dice: « L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile ».

Ora la prima di queste disposizioni è una petizione di principio, perchè il domicilio politico non preesiste alla iscrizione del cittadino nelle liste elettorali. Questi, cioè, ha un domicilio politico solo in quanto sia elettore in un dato comune. Pertanto la Commissione ha creduto di sostituire a siffatta petizione di principio, una disposizione, che abbia un concreto significato, ossia la norma che nessuno può esercitare il proprio diritto elettorale, se non nel comune, nelle cui liste è iscritto.

Questo è un principio di diritto pubblico di grande importanza, poichè ne deriva che la concessione del diritto elettorale non autorizza il cittadino ad esercitarlo dove lui talenti, ma soltanto dove la legge consente la sua iscrizione nella lista elettorale. Niuno certo contrasta la ragionevolezza di questa norma, ma non è inutile che la legge la stabilisca.

Veniamo alla seconda disposizione: « Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile ». Orbene, la determinazione concreta del domicilio civile non è sempre cosa molto piana e semplice, dacchè esiste tutta una giurisprudenza relativa all'interpretazione da farsi, nei vari casi, della definizione del

domicilio civile, contenuta nel Codice civile. Ma per ora non insisto su questo punto.

Altra disposizione della legge attuale è la facoltà attribuita all'elettore di trasferire da un comune ad un altro il suo domicilio politico. Dice l'articolo 13: « L'elettore, che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico »; ossia che egli sia iscritto nelle liste di quel comune.

Sicchè un individuo, conservando il suo domicilio civile in un comune, se invece trasporta la sua residenza in un altro comune, dopo sei mesi, può ottenere la iscrizione nelle liste di un comune, che è diverso da quello nel quale ha il domicilio civile. Ed allora avviene che la famosa definizione, data nel primo comma dell'articolo 13, ossia che il domicilio politico si presume dove l'elettore ha il domicilio civile, non è più esatta, perchè la legge ammette che si possa avere il domicilio politico in un comune diverso da quello, in cui si ha il domicilio civile. (*Interruzione del deputato Molina*).

Aspetta pronunciarsi, onorevole Molina: la questione è così complessa che non conviene improvvisare giudizi prima d'averla tutta esaminata.

Queste dunque essendo le norme della legge vigente, bisognava metterle in armonia con l'istituto nuovo dell'iscrizione d'ufficio. A renderla possibile bisogna (come il Ministero ha saviamente proposto) che gli uffici comunali preparino gli elementi alle Commissioni comunali che hanno da procedervi, giacchè evidentemente queste non potrebbero fare le iscrizioni guidandosi con la loro memoria o prendendo per base la notorietà. E gli elementi sono costituiti da quei tre elenchi, di cui si occupa l'articolo 3 del disegno di legge.

Ora il Ministero avea proposto che dovessero essere iscritti d'ufficio nelle liste elettorali di un comune coloro, i quali vi abbiano il domicilio politico e l'abitazione. Nel seno della Commissione parecchi colleghi opinarono che si dovesse accontentarsi del requisito del domicilio politico e che convenisse rinunciare a quello dell'abitazione, e ciò per le ragioni che sommariamente l'onorevole Orlando ha accennate. Ma la maggioranza dei commissari ereditate in-

vece che fosse necessario mantenere la proposta del Ministero allo scopo di prevenire la duplicità delle iscrizioni ed insieme la possibilità che nelle liste di un comune d'ufficio siano iscritte persone, le quali non avrebbero ragione alcuna di esserlo e che non abitandovi sono affatto sconosciute nel comune. Il che avrebbe prodotto su larga scala il deplorato gravissimo inconveniente di gente, la quale vota sotto il nome di elettori che niuno conosce.

Senonchè la Commissione, dopo aver in massima approvata la proposta del Ministero richiedendo, cioè, che due abbiano da essere i requisiti per la iscrizione di ufficio, ha esaminato se fosse opportuna la precisa indicazione, che ne era proposta dal Ministero, ossia di domicilio civile e di abitazione. E si concluse rispetto al primo requisito che il domicilio civile lasciava adito a gravi incertezze, perchè gli uffici comunali (come ben disse il presidente del Consiglio) non possiedono una lista dei cittadini, i quali hanno il domicilio civile nel comune.

E poichè non conveniva lasciare agli uffici comunali alcuna discrezione di giudizio in materia, ma appariva ragionevole che essi avessero da compilare gli elenchi, di cui all'articolo 3, in base a registri tenuti dagli uffici stessi, abbiamo facilmente rilevato che questi non potevano essere se non i registri della popolazione stabile del comune. Potrà essere in avvenire diversamente disciplinato il modo, con cui il registro della popolazione stabile ha da essere tenuto, potrà cioè al decreto del 1891 esserne sostituito uno migliore, ma non verrà mai meno la necessità di siffatto registro, che è del resto reso obbligatorio per le amministrazioni comunali non soltanto da quel regio decreto, ma dalla vigente legge comunale e provinciale.

Ritenero pertanto la Commissione ed il Governo, che convenisse sostituire al requisito del domicilio civile quello dell'iscrizione nel registro della popolazione stabile.

Ma non si poteva operare il miracolo che una disposizione della nostra legge elettorale facesse d'un tratto esistere e diventare regolare tale registro in quei numerosi comuni, che pur troppo non l'hanno o non lo tengono in modo regolare; e siccome, ciò malgrado, bisognava trovare elementi di fatto, su cui possano essere compiati gli elenchi che devono servire alla Commissione elettorale per procedere all'iscrizione d'ufficio abbiamo proposto a valenti segretari

comunalmente la difficoltà chiedendo loro a quali documenti possa farsi ricorso quando manchi il registro della popolazione stabile. Ed in conformità ai loro suggerimenti abbiamo determinato quegli equipollenti, che sono indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Il secondo requisito proposto dal Ministero era l'abitazione. L'onorevole Orlando ricorderà che in seno alla Commissione questo requisito dell'abitazione diede luogo a grande perplessità; infatti non si può negare, che il collega Schanzer, acuto giurista, non avesse ragione osservando che si può avere l'abitazione contemporaneamente in più comuni e che in ogni modo essa non è concetto giuridicamente definito: il codice civile definisce il domicilio, definisce la residenza, ma non l'abitazione. Perciò parve opportuno sostituire all'abitazione la residenza, appunto perchè questa è definita dal Codice civile, il cui articolo 16 determina essere la residenza il luogo, in cui il cittadino ha dimora abituale. E questa è per l'appunto una circostanza indubbia di fatto, come a ragione il Ministero voleva, affinché i cittadini siano iscritti come elettori in quel comune, in cui siano conosciuti, e con ciò sia escluso il pericolo che altri votino in loro vece.

In tal modo parve alla Commissione di avere convenientemente determinato le condizioni preliminari per la iscrizione di ufficio nelle liste elettorali.

Senonchè, oltre alla iscrizione d'ufficio, la Commissione doveva disciplinare la iscrizione in seguito a domanda; e ciò facendosi era da contemplare l'ipotesi, alla quale ha accennato l'onorevole presidente del Consiglio, che, cioè, un individuo possa esercitare il diritto elettorale, anzichè nel comune in cui risiede, in quello in cui abbia il suo domicilio civile, ossia (come dice il codice civile), la sede principale dei propri affari ed interessi.

A ciò provvede il secondo comma dell'articolo 19 del disegno di legge.

Ma a ciò provveduto (e così dicendo risparmiò chiarimenti, che dovrei dare all'articolo 19) la Commissione si è d'altra parte preoccupata che nè grazie alle disposizioni relative alla iscrizione d'ufficio, nè in forza di quelle relative alla iscrizione su domanda, possa un cittadino farsi inscrivere nelle liste di quel Comune che più gli talenti. Se così fosse, si autorizzerebbe la trasmigrazione degli elettori dal loro collegio naturale ad un altro per portarvi, a scopo

di politica partigiana l'artificiosa influenza del loro voto.

In altre parole, sembrò alla Commissione inammissibile l'arbitrio del cittadino di andare a farsi inscrivere nelle liste di un comune, dove l'esercizio del suo diritto elettorale non sia radicato in una condizione di fatto, a cui, cioè, la sua appartenenza politica non sia in qualche modo ragionevolmente giustificata.

Per queste ragioni la Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione dell'articolo 2 nel testo da essa concordato col Governo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono proposte concrete di emendamenti, pongo a partito l'articolo secondo del quale è stata data lettura.

(È approvato).

### Art. 3.

« Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'articolo 1 della presente legge.

« Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

« Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi comprendente i nati nel circondario dei diversi tribunali è trasmesso al rispettivo presidente.

« L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 4, 5 dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

« Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

« Gli estratti sono restituiti al comune non più tardi del 15 dicembre.

« Non più tardi del 1° novembre di ogni anno copia dell'elenco, di cui al n. 2°, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il comune.

« Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. L'elenco così annotato è restituito al comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

« I distretti militari e le capitenerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2 dell'articolo 1º della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere, entro il 31 maggio dell'anno seguente, il trentesimo anno di età, alla segreteria del comune, cui essi appartengono ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. È incorso un lieve errore di stampa in questo articolo. Nel settimo capoverso non è stato citato, per mero errore, il n. 3 dell'articolo quarto della legge 30 gennaio 1902; il quale perciò deve essere aggiunto.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole relatore, nel comma, che comincia con le parole: « L'ufficiale addetto al casellario giudiziario, ecc. » dove è detto « numeri 1, 2, 4, 5 », deve leggersi « numeri 1, 2, 3, 4, 5 ».

BERTOLINI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Su questo articolo nessuno è iscritto per parlare.

L'onorevole Bianchini stamane aveva presentato parecchi emendamenti, ma, pare, soltanto ad oggetto di studio, perchè non è presente! (*ilarità*).

BERTOLINI, *relatore*. È andato a studiarne degli altri! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Intanto dò lettura di quello che egli proponeva a questo articolo 3.

« Al comma 4º sostituire: L'ufficiale addetto al casellario giudiziario annota nella casella accanto al nome di ciascun iscritto le iscrizioni esistenti a carico di questo, eccettuate le iscrizioni... ecc. »

Ma, poichè l'onorevole Bianchini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questo emendamento. E poichè nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con la correzione di forma enunciata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

#### Art. 4.

« Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1º della presente legge e non sappiano sottoscrivere, possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente ».

« La condizione richiesta dall'articolo 1 n. 2º della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto ».

A questo articolo l'onorevole Gesualdo Libertini aveva proposto di sostituire l'articolo del disegno di legge ministeriale. Ma, poichè egli non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, il quale ha presentato anche il seguente emendamento:

« Dopo le parole: Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1º della presente legge, aggiungere le seguenti: o nel comma 1º dell'articolo 3º della legge vigente ».

SONNINO SIDNEY. Una volta ammesso, come vedo dal testo concordato, tanto dal Ministero quanto dalla Commissione, il mio emendamento, che i censiti, ossia coloro che sono elettori grazie al censo per l'articolo 3 della legge vigente, possono essere elettori senza saper leggere e scrivere, viene da sè che bisogna dar loro un modo di poterne fare la domanda.

Quindi, siccome in questo articolo 4º si tratta di dare un modo agli analfabeti contemplati nell'articolo 1º per fare la domanda, credo convenga aggiungere anche quelli dell'articolo 3 della legge vigente.

Il mio emendamento non è altro che una conseguenza di quanto ha già adottato la Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo accetta questo emendamento per le ragioni esposte dall'onorevole Sonnino.

PRESIDENTE. E la Commissione?

BERTOLINI, *relatore*. Anche la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 4, secondo la proposta del deputato Sonnino, accettata dal Governo e dalla Commissione, deve cominciare così: « Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1° della presente legge o nel comma 1° dell'articolo 3 della legge vigente e non sappiano sottoscrivere... ». Il resto dell'articolo rimane immutato.

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Art. 5.

« Il mandamento, di cui al 5° comma dell'articolo 19, è quello nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un comune comprende più mandamenti, l'abitazione ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Per soddisfare al desiderio di precisione, espresso da molti colleghi, dove è detto « dell'articolo 19 » bisogna aggiungere « della legge vigente ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5 con l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 6.

« Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale iscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 14, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.

« Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'articolo 27.

« Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

« Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nella lista elet-

torale di un altro comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

« Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64 bis e dell'autorità, che li ha rilasciati ».

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Sonnino. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. La questione qui è abbastanza importante; ad ogni modo sarò molto breve nell'esporsi.

Prima di tutto accennerò che anche qui, là dove si cita l'articolo 14 bisogna aggiungere « della legge vigente », perchè vi è un articolo 14 anche nella legge attuale, e qui, evidentemente, non s'intende parlare di quello.

E poi mi pare opportuna una domanda: nel reparto delle sezioni (di cui si parla all'articolo 47) in modo che nessuna comprenda più di 800 elettori nè meno di 100, si tiene conto, per la valutazione di questi massimi e minimi, anche degli elettori iscritti nell'elenco degli emigrati, di cui si parla in questo articolo 6?

BERTOLINI, *relatore*. Certo, certo!

SONNINO SIDNEY. Non risulta chiaro, nè dalla dizione di questo articolo, nè dall'articolo 48 comma 6°, in cui si parla del reparto delle sezioni.

Ove si tratti di vera emigrazione stabile e permanente, non vi sarebbe alcuna buona ragione per conteggiare anche gli emigrati. E anche il ritorno eventuale di qualcuno tra di essi, e il suo concorso alle urne, non potrebbe presentare alcun serio inconveniente; nè avrei nulla da opporre alle diverse formalità prescritte nel presente articolo.

Ma esso è formulato in modo che considera come permanente anche l'emigrazione temporanea a scopo di lavoro, nel caso che gli emigranti abbiano ottenuto il relativo passaporto con esenzione dalla tassa. Da questa definizione vedo risultare moltissimi inconvenienti.

Il regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che disciplina questa materia dei passaporti, concede l'esenzione dalla tassa alle

persone che si recano o si trovano all'estero a scopo di lavoro, senza fare alcuna distinzione tra l'emigrato permanente e quello che va fuori del Regno soltanto per alcuni mesi dell'anno, com'è il caso della numerosa nostra emigrazione temporanea, specialmente da alcune provincie dell'Alta Italia.

Ora non so davvero vedere alcun buon motivo per considerare agli effetti elettorali questa emigrazione temporanea, per lo più puramente invernale, alla stessa stregua di quella veramente permanente; nè di accumulare formalità su formalità per permettere ai reduci di votare, durante tutti i mesi in cui sono soliti trattenersi nei loro comuni di origine; con richieste di apposita verifica di identità, con « nota speciale » da prendersi nel processo verbale « di ogni elettore che venga ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto e della tessera di riconoscimento, ecc. ecc. », non bastando nemmeno la presentazione del passaporto.

BERTOLINI, *relatore*. No, no.

SONNINO SIDNEY. Saranno altre le vostre intenzioni: ma l'articolo dice così: « Si considerano emigranti in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa ».

Ora, questo, dato il decreto del 1901, non comprende l'emigrazione permanente o stabile nel senso usuale della parola; ma comprende tutta l'emigrazione temporanea che va fuori, in Germania, in Francia, magari nell'Argentina, ma sempre per pochi mesi; quelli che vanno, per esempio, per la mietitura nell'Argentina.

Occorre tener presente che in certe plaghe montanine quasi tutti gli uomini validi emigrano a scopo di lavoro durante i mesi invernali, onde in tali località tutte queste prescrizioni costituiscono un inutile fastidio ed inceppamento. Non vedo alcuna buona ragione per includere tutti questi emigranti temporanei in un elenco a parte, solo perchè abbiano preso il passaporto, come è loro diritto, con esenzione dalla tassa; come non vedrei alcun motivo per non conteggiarli nella formazione delle sezioni; e nemmeno per moltiplicare le formalità ogni volta che, tornati a casa, si presentino alle urne per compiere il loro dovere di cittadini.

Osservo pure che, combinato il presente articolo col disposto del comma 6° dell'articolo 48 dell'ultimo testo concordato tra Ministero e Commissione, si arriva alla enormità che tali emigranti temporanei, pel giorno del loro ritorno e in cui possano prendere parte alle votazioni, non vengono iscritti nella sezione in cui rispettivamente abitano, bensì ripartiti per ordine alfabetico tra le varie sezioni del comune, tra loro spesso lontanissime.

Tutto questo deriva dalla definizione, che si è qui data, di emigrazione permanente agli effetti elettorali, definizione che non è precisa.

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Cabrini; ma non è presente.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vi sarebbero altri oratori iscritti su questo articolo.

BERTOLINI, *relatore*. Solo per chiarire i termini della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Io desidero non tanto di rispondere subito all'onorevole Sonnino, quanto di ben chiarire i termini della disposizione, di cui si discute.

Il Governo, molto opportunamente, si è preoccupato di evitare un inconveniente che si verifica con molta frequenza, quello, cioè, di persone che si recano a votare indebitamente sotto il supposto nome di elettori, che sono emigrati.

È per togliere questo inconveniente gravissimo che l'onorevole presidente del Consiglio ha proposto la disposizione contenuta nell'articolo 6.

In proposito così si esprime la relazione ministeriale:

« Parve necessario, a combattere il pericolo di brogli, far inscrivere tutti gli emigrati in un elenco a parte, escludendoli così dalla lista, sulla quale si opera la votazione, ma senza impedire che l'emigrato iscritto, ritornando in patria, possa votare, purchè faccia constare della sua identità all'ufficio elettorale ».

La Commissione ha cordialmente approvato la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. La quale non porta a distinguere tra emigrazione permanente ed emigrazione temporanea, tra emigrazione europea ed emigrazione transoceanica. Se si volessero adottare siffatte distinzioni, si dovrebbe ordinare la compilazione di appositi elenchi, che non sono tenuti da nessuna autorità.

Il fatto, che l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto opportuno sia tenuto presente, è il fatto dell'emigrazione emergente dall'aver ottenuto il passaporto per recarsi a scopo di lavoro in un paese estero ovvero da notorietà.

E non si ravvisa in alcun modo necessaria una distinzione fra emigrati temporanei ed emigrati permanenti perchè il fatto di essere iscritti nell'elenco dell'articolo 6 non porta alcun effettivo impedimento o grave incomodo per l'elettore. Ciò risulta in modo evidente dalla lettura del seguente comma: « Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constatare all'ufficio la loro identità personale ».

Ora l'obbligo di far constatare la identità personale non è speciale per gli elettori emigrati; ma è un obbligo per tutti gli elettori, poichè l'ufficio elettorale ha il dovere di non ammettere alla votazione alcuno, di cui non si sia accertata l'identità. Ciò invece, di cui il Governo e la Commissione si sono preoccupati, si è di impedire che la constatazione della identità degli elettori possa essere così difficile da permettere il gravissimo abuso dell'esclusione di elettori dal voto sotto lo specioso pretesto che i membri dell'ufficio li conoscono. Ma delle nuove disposizioni relative all'accertamento della identità parleremo all'articolo relativo.

Qui mi preme far notare che l'obbligo del riconoscimento della identità è identico per l'elettore emigrato, come per gli altri elettori.

Nè la prescrizione relativa al processo verbale rappresenta alcuna difficoltà per l'elettore emigrato. L'onorevole Sonnino l'ha letta in modo un po' suggestivo per la Camera! Rileggiamola:

« Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento e dell'autorità che li ha rilasciati ».

Ora questa disposizione è sostanzialmente la stessa, con la quale è disciplinato il riconoscimento della identità di qualsiasi elettore, perchè ogni elettore, che non sia conosciuto da un membro dell'ufficio, deve presentare un altro elettore il quale dichiara la sua identità e, al pari di quel membro dell'ufficio, l'elettore, che accerta l'identità di un altro elettore, deve apporre la sua

firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Unica differenza è la speciale annotazione nel verbale, che serve a richiamare sull'identità dell'emigrato tutta l'attenzione dell'ufficio; ciò che a questo tornerà assai agevole, perchè si è opportunamente disposto che nella lista degli elettori della sezione gli elettori emigrati siano iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori e quindi speciale nota vien fatta quasi automaticamente.

Era poi ragionevole stabilire che gli elettori emigrati fossero divisi tra le sezioni per ordine alfabetico, poichè sarebbe stato causa di complicazione prescrivere che i comuni verificchino se gli elettori emigrati conservino o no l'abitazione e stabilire per gli uni una assegnazione diversa che per gli altri.

Del resto non sono gravi le conseguenze dell'essere iscritti in una sezione piuttosto che in un'altra.

SONNINO SIDNEY. Vada nella campagna romana e vedrà!

BERTOLINI, *relatore*. Comprendo la gravità dell'essere iscritti in un collegio piuttosto che in un altro, ma l'esserlo in una sezione piuttosto che in un'altra...

SONNINO SIDNEY. Con distanze enormi!

BERTOLINI, *relatore*... naturalmente dello stesso comune, dà luogo raramente a notevole incomodo.

Una gran parte degli emigrati non ha più l'abitazione nel comune e quindi non è materialmente possibile determinare la loro iscrizione in base all'abitazione.

Osservo poi che nell'articolo 18 è stabilito che gli elettori, i quali non abitano nel comune, possano nella domanda di iscrizione indicare in quale sezione desiderino essere iscritti. Si potrà tutto al più in sede di coordinamento esaminare se questa disposizione possa in qualche modo essere estesa agli emigrati.

Concludendo, credo che le disposizioni quali sono proposte non possano dar luogo a gravi inconvenienti e, per evitare complicazioni maggiori, giova così approvarle.

In un solo punto la proposta ministeriale meritava di essere sostanzialmente emendata, nello stabilire, cioè, la pubblicazione dell'elenco degli emigrati e la relativa facoltà di reclamo. A ciò è stato facile provvedere stabilendo che, assieme agli altri quattro elenchi, sia fatta la pubblicazione anche di questo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

**RICCIO.** Se l'amico Bertolini avesse aspettato che tutti i deputati iscritti su questo articolo avessero parlato, per rispondere dopo, probabilmente la discussione avrebbe avuto un più rapido avviamento. Alle obiezioni fatte dall'onorevole Sonnino sul modo come l'articolo è concepito, e sul pericolo che, per questo articolo, si inserivano nell'elenco speciale anche coloro che, sia pure per breve tempo, emigrano, inquantochè, avendo il passaporto, vanno considerati come emigrati permanenti e fissi, ai fini della iscrizione nell'elenco speciale, altre obiezioni possono opporsi di natura un po' più radicale.

Noi con questo articolo mettiamo gli emigranti in una condizione speciale. È opportuno tutto ciò? Vale la pena di complicare sempre più la compilazione delle liste e la votazione? A fare ciò viene addotta nella relazione una ragione di grande importanza. Si dice: badate che, molte volte, sotto il nome dell'emigrante lontano, sbucca qualcuno che piglia quel nome e vota per l'assente, avviene cioè una sostituzione di persona.

A me pare che questo sconcio della sostituzione dell'elettore assente, che veramente più volte ha perturbato le operazioni elettorali nei vari collegi, e che bisogna impedire, possa accadere con gli altri assenti, ma non con gli emigranti che hanno i passaporti.

L'emigrante, così, è reggimentato, è conosciuto: prima di partire deve fare la sua dichiarazione; è conosciuto dal vettore, dal subvettore, dalle agenzie, lascia la sua famiglia, piglia il passaporto; si sa dove è andato e quando torna.

La legge e il regolamento sull'emigrazione fissano per gli emigranti tutto un sistema di reggimentazione, per cui la sostituzione di persona non può mai avvenire. Io, che ho l'onore di rappresentare uno dei collegi rurali che dà un grande contingente all'emigrazione, non ho sentito mai parlare, nel mio collegio, di sostituzione, e così avviene in tutti i collegi rurali.

Non è l'emigrante assente che possa essere sostituito. È invece tutta quella popolazione che lascia il paese nativo senza avvertire alcuno, che non è reggimentata, che va, che viene, senza che altri lo sappia, mentre l'emigrante va e viene avvisandone sindaco, carabinieri, vettore, subvettore.

I collegi in cui principalmente avvengono le sostituzioni di persone, non sono i collegi rurali, i collegi di emigranti reggimentati.

Il rimedio alla sostituzione degli elettori, al voto degli assenti, che si vuole portare con questo articolo, a me pare inefficace.

Dall'altro lato l'articolo complica le operazioni elettorali, obbligando alla compilazione di un elenco a parte, richiedendo una quantità di notizie ad una serie di autorità, rendendo più difficile e complicato il lavoro della compilazione delle liste.

Aggiungete che questo articolo mette l'emigrante in condizione diversa da quella di tutti gli altri elettori.

Ora quando noi consideriamo che i nostri emigranti hanno, all'estero, una quantità di tentazioni per abbandonare la loro nazionalità, per distaccarsi dalla madre patria, il creare ad essi delle difficoltà nuove all'esercizio del voto nel loro collegio, non è cosa consigliabile.

Io credo che faremmo opera giovevole abolendo completamente queste disposizioni speciali riguardanti gli emigranti; e tanto più le dovremmo abolire dopo ciò che ha detto testè l'onorevole Bertolini, il quale ci ha fatto osservare che in fondo le garanzie, che noi stabiliamo per accertare la identità dell'emigrante, nel momento in cui si presenta a votare, sono identiche a quelle che sono nella legge per tutti gli altri elettori.

Se per il riconoscimento di questa identità noi richiediamo a tutti gli elettori lo stesso, se stabiliamo per tutti le stesse norme, gli stessi criteri di accertamento, perchè complicare la compilazione delle liste elettorali con questo nuovo elenco, stabilire disposizioni legislative speciali per l'emigrante? Poichè con esse discipliniamo l'iscrizione nelle liste e la votazione di un solo emigrante reggimentato, che entra nell'elenco, e non di tutta quella gente che va e viene per conto suo senza alcuna disciplina, meglio sarà rinunciare a queste norme speciali.

Prego perciò l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione che veggano se non sia il caso (dato che le norme per accertare l'identità del votante sono le stesse) di non insistere su questa disposizione speciale per gli emigranti, e di lasciare che questi votino insieme agli altri elettori.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.



CAVAGNARI. Io non mi scandalizzo che si ricorra a questo espediente di fare delle liste speciali, sia per gli emigrati temporanei sia per gli emigrati in via permanente, onde evitare una condizione di cose che da nessuno può essere valutata meglio che dal Governo stesso, il quale ha tutte le notizie necessarie per conoscere ciò che succede nelle elezioni.

D'altronde debbo fare osservare al collega Riccio che questi elenchi speciali non sono fatti in odio all'emigrante, ma in odio a coloro che si sostituiscono all'emigrante nelle elezioni. Perchè gli emigranti meritano ogni riguardo, e noi non vogliamo certo recare offesa alla loro personalità con questi elenchi speciali.

Dunque io non mi spavento di questo. Se le Commissioni avranno da scrivere un po' di più, non sarà un gran male! Tanto esse hanno poco da fare! E consento che si adottino queste garanzie, le quali costituiscono una presunzione, che metterà in mora coloro che forse avrebbero tentato, se la lista fosse stata comune, di sostituirsi agli elettori che sono all'estero.

Piuttosto, io non vorrei anticipare una discussione, la quale dovrà farsi all'articolo 48, ma mi è parso che l'onorevole Sonnino abbia accennato alla questione se gli elettori compresi in questi elenchi figureranno nel computo per la divisione dei collegi in sezioni. Se figureranno in quel computo, io ne sarò assai lieto; perchè non devo nascondere ai colleghi, i quali ne saranno convinti al pari di me, che, a mio avviso, nelle montagne specialmente, le sezioni dovrebbero essere nel maggior numero possibile.

Nelle ultime elezioni (parlo del mio collegio, per quella maggiore conoscenza pratica che ne ho) ho dovuto dolermi proprio coi miei elettori e li ho dovuti rimproverare, perchè con due metri e più di neve, hanno cimentato quasi la loro vita per andare a votare. E per chi poi? Ma lasciamo da parte il merito del candidato, che non ha bisogno di essere elogiato. (*Viva ilarità*).

Io dico dunque che più le sezioni si moltiplicheranno e meglio sarà, specialmente nei collegi di montagna. Ora se nel numero degli elettori consegnati a ciascuna sezione, comprendiamo anche gli emigrati in via permanente, ne viene come conseguenza, che le sezioni restano autonome, anche quando non vi sieno realmente cento elettori.

E, sotto questo aspetto, io pregherei il Governo e la Commissione di trovare un

mezzo per lasciare qualche facoltà anche alle autorità locali, (parlo dei prefetti e dei comuni) per quelle frazioni di comune che sono molto distanti tra loro.

Io vorrei che si facesse per le urne come per la giustizia, che dovrebbe avvicinare il più possibile il cittadino: vorrei che si avvicinasero le urne agli elettori. (*Si ride*). Questo è quanto desideravo di dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Vorrei sottoporre, onorevoli colleghi, qualche osservazione in materia, anche perchè io rappresento forse il collegio che nel nostro paese dà il massimo contingente all'emigrazione.

E faccio osservare all'onorevole relatore, specialmente, questo fatto. Da noi si rilascia una quantità di passaporti, ma, come si rileva dalla relazione ufficiale della Commissione per l'emigrazione, molti di questi restano inutilizzati, nel senso che gli individui, ai quali sono rilasciati, non emigrano.

Vi sono, onorevole Bertolini, passaporti nel senso della legge per l'emigrazione rilasciati l'anno scorso; e gli individui, a cui essi appartengono, sono ancora in Italia!

Sicchè, con la disposizione proposta all'articolo 6, si andrebbe incontro a questo inconveniente, che una parte degli elettori i quali sono nel comune, si troverebbero, invece iscritti in questa specie di liste di proscrizione, in queste liste speciali di emigrati.

D'altra parte, vi è una grande quantità di persone che sono emigrate senza passaporto per sfuggire a certe misure di vigilanza che avrebbero potuto impedire loro di emigrare.

Conosco persone che hanno fatto il viaggio nella prima classe dei piroscafi per emigrare.

Ed ecco un altro contingente di elettori che, non si sa per quale ragione, pure essendo costoro veramente degli emigrati, non sarà compreso in quelle liste speciali.

Si dice: ma alla fine dei conti, i primi, se si presentano alla sezione, saranno considerati come rimpatriati, sebbene non siano emigrati, e saranno ammessi a votare, purchè facciano constatare la loro identità personale.

Ma, io domando: a questi che si trovano iscritti nell'elenco degli emigrati, verranno fatti pervenire i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, perchè possano, con questi, presentarsi all'ufficio elettorale?

Perchè, se essi non avranno il certificato, non potranno far constatare all'ufficio elettorale la loro identità.

Io convengo, dunque, con gli onorevoli colleghi, i quali hanno detto che queste disposizioni sono assolutamente superflue per l'economia della legge, perchè lo scopo, al quale tendono, non viene raggiunto.

Insomma, io vi domando, avete fiducia nel congegno, di cui disponete con gli articoli 64 e 64-bis, per far constatare l'identità personale? Se sì, esso sarà efficace tanto per quelli che figurano nelle liste degli emigrati, quanto per quelli che non vi figurano.

Per queste ragioni, m'associa alle osservazioni fatte dai precedenti oratori, e chiedo che le disposizioni di quest'articolo sieno modificate.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè l'iniziativa di quest'articolo è stata presa dal Ministero, mi credo in dovere di dire le ragioni per le quali ho creduto necessaria questa disposizione.

Vi sono collegi in cui questa frode non si compie; ma posso assicurare la Camera che sono numerosissimi quelli nei quali si fanno votare elettori che sono all'estero. È anzi una delle frodi più comuni e più facili, in materia elettorale; perchè è assai agevole presentare un sostituto ad una persona la quale non è in paese, ed è assente da molto tempo, anzi che presentare un sostituto ad uno che abitando nel paese è più in grado di scoprire la frode.

Questa disposizione ha applicazione in occasione della revisione annuale delle liste. Allora la Commissione ha diritto di vedere quali sono coloro che sono emigrati di fatto e che sono emigrati con l'intenzione di rimanere all'estero, ritenendosi come dimostrazione di questa intenzione, il fatto che l'elettore abbia ottenuto il passaporto.

SONNINO SIDNEY. Questo è il punto che importa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ora, con questa disposizione non si dice: « sono permanentemente emigrati tutti quelli che hanno il passaporto », ma si dice: « agli effetti di queste disposizioni »; per avere un criterio sicuro, noi consideriamo come emigrati, coll'intenzione di restare all'estero, coloro che si sono fatti rilasciare il passaporto.

L'intenzione di questa disposizione non è in alcuna maniera quella di creare imbarazzi agli emigrati, perchè l'emigrato è iscritto in una lista a parte; ma quando ritorna, ha il diritto di votare. Esso va al comune, e si fa rilasciare il certificato per votare.

Vi è questa sola differenza, che, trattandosi di emigrati all'estero, l'ufficio è messo in diffidenza sulla maggiore probabilità che la persona che si presenta non sia quella che è iscritta nella lista, e per l'identificazione si richiede imperativamente che in tutti i casi ci sia una persona la quale risponda dell'identità dell'emigrato che si presenta a votare.

L'ufficio ammette abitualmente a votare senza alcun garanzia speciale tutti quelli che presume siano gli elettori iscritti.

Quando si tratta di chi notoriamente è emigrato all'estero, come è accertato dall'elenco speciale, allora costui per votare deve presentare, come ho detto, una persona la quale risponda di lui; e questo è constatato nel verbale dell'ufficio.

Ma tutto ciò non costituisce per l'emigrante nessuno imbarazzo; è semplicemente una garanzia, perchè realmente si tratta di impedire le frodi che si compiono su larghissima scala. Vi sono comuni in cui una metà, se non pure due terzi, degli elettori sono emigrati, e nei quali poi appaiono come votanti il 75 per cento degli iscritti. E provare che un individuo quel giorno era a Marsiglia e non in un comune del confine, è cosa quasi impossibile; bisognerebbe promuovere un numero enorme di processi penali, con una grandissima difficoltà di prova, per un numero sterminato di questi elettori.

Ora, quando si fa una legge elettorale, uno dei punti sostanziali è quello di cercare di evitare la frode, e soprattutto le frodi che possono avere una larga estensione.

Questa è la ragione per la quale il Ministero ha creduto di proporre provvedimenti speciali per accertare l'identità degli elettori che si sappiano emigrati all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. L'onorevole Pietravelle mi ha rivolto una domanda, alla quale credo dovere di cortesia rispondere. Egli si è preoccupato delle persone emigrate all'estero, senza aver chiesto il passaporto. Ora pur di queste si occupa l'articolo 6 prescrivendo l'iscrizione nell'elenco anche di quelli che risultano, per semplice notorietà, emigrati all'estero.

Quanto all'inconveniente di elettori, i quali, ottenuto il passaporto, non ne abbiano fatto uso e vengano nondimeno iscritti nell'elenco degli emigrati, vi ovvia la facoltà del reclamo, stabilita, come ho detto, al secondo comma dell'articolo 6 del testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** Po'chè non vi sono proposte concrete di emendamenti, metto a partito l'articolo 6, come è stato letto con l'aggiunta però delle parole « della legge vigente » dove è detto « dell'articolo 14 » enunciata dall'onorevole Sonnino.

(È approvato).

Art. 7.

« Per i cittadini indicati nell'articolo 1° della presente legge, quando non sappiano sottoscrivere, la dichiarazione, di cui al secondo comma dell'articolo 19 della presente legge può essere fatta nelle forme indicate all'articolo 4 della presente legge.

« Concorrendo le stesse condizioni può esser fatta nelle stesse forme l'indicazione prevista nella seconda parte del comma sesto dell'articolo 24 ».

**SONNINO SIDNEY.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SONNINO SIDNEY.** Per una osservazione di forma. Mi pare che colla semplice aggiunta, dove si dice: « di cui al secondo comma dell'articolo 19 », delle parole « e terzo » si evita tutto un paragrafo dell'articolo 19, che non sarebbe che una ripetizione. L'articolo 19, quarto comma, dice: « Le domande, di cui ai precedenti comma (che sono due) si potranno fare secondo l'articolo 4 ». Basterebbe dunque qui l'aggiunta delle parole: *e terzo*, per eliminare l'ultimo paragrafo dell'articolo 19, che diventa inutile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BERTOLINI, relatore.** La Commissione consente che si dica: « al secondo e terzo comma ».

Resta inteso poi che rimane soppresso l'ultimo comma dell'articolo 19.

**PRESIDENTE.** Ma quell'articolo 24, di cui si parla in fine di questo articolo, è della presente legge, o della legge vigente?

**BERTOLINI, relatore.** Della legge vigente. Anzi sarebbe bene, nel quarto alinea dell'articolo, dove dice « dell'articolo 19 della presente legge » mettere invece: articolo 19 della legge *vigente*. E precisamente dire: di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge vigente, ecc.

**SONNINO SIDNEY.** Chiedo di parlare **PRESIDENTE.** Parli.

**SONNINO SIDNEY.** Qui vi è una difficoltà di forma. Nell'articolo 19 si aggiungono ora diversi comma. Questo secondo e terzo comma, ai quali ci si riferisce nel presente articolo 4, non esistono nella legge vigente; esistono in questa legge che modifica l'articolo 19 della legge vigente.

In questo caso, dunque, non si può dire: della legge vigente; è meglio dire, per quanto non sia proprio: della presente legge. Perché il secondo e terzo comma della legge vigente sono diversi.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Tanto più che altro articolo 19 di questa legge non esiste.

**SONNINO SIDNEY.** In questo caso, una leggera scorrettezza porta una chiarezza maggiore.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** È vero!

**SONNINO SIDNEY.** L'articolo 24 invece appartiene alla legge vigente.

**BERTOLINI, relatore.** Io credo che non valga la pena che facciamo una logomachia su queste scorrettezze. La Commissione prende impegno, in sede di coordinamento, di rimediare a tutte quelle imperfezioni di questo genere che vi sono, contemporaneamente propone un testo unico. (*Interruzioni al centro*).

Lo difenderemo, ed ella stessa, secondo ogni probabilità, si persuaderà delle ragioni che hanno indotto Governo e Commissione alla proposta di questo testo unico.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'articolo 7, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino e accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 8.

« Gli articoli 53, 60, 61, 62, 66, 69, 76, 77, 80, 97 e 98 del testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, sono abrogati; ed agli articoli del medesimo testo unico 3 (1° comma), 13, 14 (comma 2°), 19 (comma 1°), 20 (comma 3°), 21 (comma 1°), 28 (comma 1°), 42, 43, 47 (comma 1°), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 (comma 4°), 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113 sono rispettivamente sostituiti od aggiunti i seguenti: »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

**LUCIFERO.** Quest'articolo è quello in

cui si parla di tutte le modificazioni, tanto delle abrogazioni quanto delle emende, che si fanno alla legge vigente. Ora io desidero sapere se si crede che su tutti gli articoli che vengono modificati si debba discutere adesso, o se si crede più opportuno di discutere separatamente ogni modificazione ai diversi articoli della legge vigente; perchè nel primo caso io svolgerei adesso l'emendamento che ho presentato all'articolo 8 del disegno di legge; nel secondo caso, aspetterei a svolgerlo quando verrà in discussione la disposizione a cui si riferisce.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che, per rendere più chiara la discussione, sia bene discutere successivamente i vari articoli della legge vigente i quali debbano essere modificati. Perchè altrimenti questo articolo 8 darebbe luogo ad una serie interminabile di discussioni, in cui non ci si raccapezzerebbe più.

S'intende che, se nel corso della discussione qualche articolo che si proponeva di modificare non sarà modificato o se ne modificherà qualche altro in più, in sede di coordinamento si regolarizzerà la numerazione degli articoli della legge vigente citati nel primo comma dell'articolo 8.

LUCIFERO. Quindi le questioni che riguardano, per esempio, il metodo di votazione, si rimettono a più tardi?

PRESIDENTE. Si rimettono a quando verrà in discussione l'articolo che disciplina quell'argomento.

LUCIFERO. Allora io rinunzio a parlare adesso.

PRESIDENTE. Sta bene.

Procediamo dunque per ordine:

Art. 3 della legge vigente.

*Al primo comma sostituire il seguente:*

« Sono parimenti elettori quando abbiano le condizioni indicate ai n. 1 e 2 dell'articolo 1° ».

A questo articolo ha proposto un emendamento l'onorevole Sonnino:

*Nell'articolo 3 della legge vigente sostituire al primo periodo il seguente:*

« Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1° ».

*Aggiungere in fine dell'articolo stesso il comma seguente:*

« Per gli elettori contemplati nel presente articolo la domanda di iscrizione di cui nell'articolo 18 può farsi nelle forme indicate all'articolo 4 della presente legge, come pure

le dichiarazioni di cui nei commi 2° e 3° dell'articolo 19 della presente legge e l'indicazione prevista nella seconda parte dell'articolo 24 ».

SONNINO SIDNEY. Poichè è stato accettato dal Governo e dalla Commissione nel testo concordato, non ho ragione di parlarne; e ringrazio dell'accettazione.

PRESIDENTE. C'è però una parte che la Commissione non ha accettata.

SONNINO SIDNEY. Quella seconda parte è stata incorporata nell'articolo 4; onde non occorre più. Quindi la ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto a partito il comma sostitutivo al primo comma dell'articolo 3 della legge vigente.

(È approvato).

Art. 13.

« L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto ».

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. A questo punto vorrei uno schiarimento. Si riferisce un po' all'articolo 19, ma questa mi pare la sede opportuna, in quanto ora si sopprime l'antico articolo 13 della legge vigente.

Finora il domicilio politico si poteva scegliere anche all'infuori del domicilio civile o della residenza. La legge era alquanto incerta nella sua dizione, ma l'articolo 13 era stato universalmente interpretato in modo che il cittadino poteva scegliere liberamente il suo domicilio politico. Tanto è vero questo, che credo nella presente Camera vi sia una quantità di deputati che hanno il loro domicilio politico nel loro collegio, benchè non si possa dire che vi abbiano nè la residenza nè la sede principale dei loro affari.

Io, per esempio, potrei personalmente sostenere che nel mio collegio ho una delle sedi principali dei miei affari, perchè vi ho una proprietà fondiaria. Ma sostenere che sia quella per me la residenza o la sede principale dei miei interessi piuttostochè Firenze, ovvero Roma dove abito, non saprei.

Ora io fo una domanda. Da ora in poi (da quel che si è detto in occasione dell'articolo 2) risulta che non si potrà più far questo, che cioè il domicilio politico non potrà più essere scelto a volontà dal cittadino. Però rimane la questione: per tutti quelli che oggi hanno un determinato domicilio

politico, che non è la loro residenza e che non si può considerare come la principale sede dei loro affari, che cosa avverrà, per effetto di questa legge? potranno essi continuare ad avere il domicilio politico in quel luogo?

Per esempio, una gran parte degli impiegati delle Amministrazioni centrali di Roma hanno il loro domicilio politico nella loro patria, diciamo così, benchè non abbiano ivi grandi affari; costoro dovranno essere iscritti d'ufficio a Roma in forza dell'articolo 2, e non potranno più cambiare il loro domicilio politico, nè ritornare allo attuale loro collegio, non potendo più addurre nè la residenza, nè la principale sede dei loro affari?

Faccio ancora il caso mio per spiegare meglio la domanda. Io, che risiedo a Roma, potrei ancora, dopo la mia iscrizione d'ufficio fatta dal sindaco di Roma nelle liste di Roma, domandare che mi si tornasse a iscrivere nel mio collegio, perchè ivi ho una terra e quindi una sede di affari; ma moltissimi impiegati e molti deputati non si trovano in questo caso, perchè non hanno nemmeno quel tanto di affari nei loro paesi da poter pretestare che quella è la sede principale dei loro interessi. Per tutti questi elettori che cosa accadrà?

Mi pare che l'articolo 19 non supplisca al caso, perchè non si applica che alle liste come risulteranno dopo fatte tutte le nuove iscrizioni d'ufficio secondo l'articolo 2, cioè in base all'attuale residenza.

È una questione che ha una certa importanza anche per molti colleghi nostri, perchè molti di loro si verranno a trovare senza il loro collegio e non lo potranno più riprendere; e più ancora la avrà per migliaia di impiegati ora residenti a Roma, pur essendo iscritti nelle liste politiche di provincia.

Domando dunque qualche schiarimento in proposito, perchè non mi pare che ci sieno ragioni sufficienti per obbligare questa gente a cambiare di collegio. Per lo meno ci vorrebbe qualche attenuante in via transitoria; per esempio, che si ammettesse che chi ha oggi, alla pubblicazione cioè della presente legge, un dato domicilio politico, avesse il diritto di rimanervi, purchè ne facesse la domanda.

COTTAFARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFARI. Desidero fare anch'io una osservazione su questo argomento.

L'articolo 13 della legge vigente dispone che l'elettore non può esercitare il proprio

diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico; ora a questa disposizione se ne sostituisce un'altra in virtù della quale l'elettore non può esercitare il proprio diritto se non nel collegio elettorale nelle cui liste si trova iscritto... (*Interruzioni*).

Ora a me sembra più opportuna, più corretta e più comoda questa nuova disposizione. In questa materia, infatti, noi dobbiamo soprattutto disciplinare il modo col quale si esercita il diritto elettorale. Ora questo diritto evidentemente scaturisce dalla iscrizione in una lista; e siccome per legge e per dottrina è pacifico che non si può dare il voto politico, che in un solo collegio, è naturale che non si possa esercitare il proprio diritto elettorale se non nel collegio nelle cui liste l'elettore si trova iscritto.

Ne viene di conseguenza che il domicilio politico si viene ad avere nel luogo dove è la lista in cui si è iscritti... (*Interruzioni* — *Commenti*).

Mi pare dunque, onorevole Sonnino, che tutte le incertezze al riguardo debbano sparire... (*Nuove interruzioni del deputato Sonnino*).

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni.

COTTAFARI. ...e che la questione venga semplificata, con la nuova disposizione, anzichè complicata; tanto più che nella legge sono contemplati tutti i casi in cui l'elettore deve essere iscritto in una data lista piuttosto che in un'altra.

Non è vietato dalla legge nuova di portare il proprio domicilio politico da un collegio ad un altro; e quindi non mi pare che esistano i dubbi che ha sollevato l'onorevole Sonnino.

PRESIDENTE. Ma si ricordino che l'articolo 2° è già stato votato!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Procurerò di mettere in chiaro la questione.

La legge attuale nell'articolo 13 dice così: «L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo, dove l'elettore ha il domicilio civile. L'elettore, che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno, o l'altra, per non

meno di sei mesi, può chiedere il trasferimento ».

L'onorevole Sonnino dice: Vi sono degli impiegati, ad esempio quelli delle Amministrazioni centrali, che attualmente sono elettori nel loro paese di origine.

Io rispondo: se sono elettori nel loro paese di origine, perchè ivi avevano il domicilio civile, avranno il diritto di continuare, perchè la legge nuova...

SONNINO SIDNEY. La legge nuova no!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge nuova dice che possono essere iscritti dove hanno la sede principale dei propri affari ed interessi, cioè dove hanno il proprio domicilio.

Ora, se erano legalmente iscritti, avranno il diritto di farsi inscrivere in base alla legge nuova. Se poi erano abusivamente iscritti, allora non potranno starvi più. Avremo appunto delle liste nuove per correggere gli errori che c'erano nelle vecchie.

SONNINO SIDNEY. Scusi, onorevole presidente del Consiglio, non era abusivamente, perchè il comma secondo l'ammetteva, perchè diceva: « può » trasferire e non « deve » trasferire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 13 della legge vigente stabilisce il principio che l'elettore non può esercitare il diritto elettorale, se non dove ha il domicilio politico, e poi dichiara che il domicilio politico si presume...

SONNINO SIDNEY. Si presume!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma è presunzione di legge!... Si presume nello stesso luogo, dove l'elettore ha il domicilio civile.

« L'elettore, che abbia trasferito il suo domicilio civile, o la sua residenza in altro collegio elettorale, o vi abbia mantenuto l'uno, o l'altra per non meno di sei mesi, può... »

SONNINO SIDNEY. Può, non deve!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. «...dopo questo termine chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune, dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico ».

Ciò che importa, perchè noi dobbiamo occuparci, non degli interessi delle persone, ma di fare una legge elettorale, che non si presti a frodi, è di mantenere il principio della legge, cioè che tutti debbono essere elettori dove hanno la sede principale dei loro affari od interessi, e non dove fa loro

comodo per sostenere più un deputato, che un altro.

A questo principio credo che non vi debba essere eccezione. Non deve essere in facoltà del cittadino di essere elettore là, dove crede, ma deve esserlo solo là dove ha i suoi interessi principali.

Il domicilio politico deve essere stabilito dalla legge e non dalla volontà dell'elettore. Questo principio mi pare indiscutibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calda.

CALDA. La questione, sollevata dall'onorevole Sonnino, ha una grande importanza. A me pare che il presidente del Consiglio non abbia risposto in modo persuasivo alla domanda del collega.

Oggi può accader questo: che un elettore, iscritto in un collegio, trasferisca il proprio domicilio e la propria residenza in un altro collegio; ma può conservare, secondo la legge vigente, il domicilio politico nel collegio, in cui è iscritto, e quindi ha il diritto quesito di votare nel collegio, in cui attualmente è iscritto.

L'elettore, che si è fatto inscrivere a Roma, trasferisce, ad esempio, la sua residenza a Venezia, ma può continuare a votare nel collegio di Roma. Questo principio viene, per gli elettori che saranno iscritti *ex novo*, conservato dall'articolo 19, perchè si dice che chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un comune, vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione, e sta bene.

Dunque coloro, che verranno iscritti nelle nuove liste, anche se non conserveranno il domicilio civile e la residenza nel collegio, in cui verranno iscritti *ex novo*, potranno conservare il diritto di voto.

Orbene noi veniamo a creare una disparità di trattamento in confronto agli elettori che oggi sono iscritti in un collegio senza avervi domicilio civile o residenza.

SONNINO SIDNEY. L'avranno avuto, magari!

*Una voce*. In quanto lo avevano!

CALDA. Questi elettori, che un tempo hanno avuto domicilio civile o residenza in un collegio politico, che poi hanno trasportato il loro domicilio, oggi, formandosi le liste nuove, verranno iscritti nel collegio in cui hanno la residenza, ma non potranno domandare di conservare l'iscrizione nel collegio (secondo la proposta di legge) in

cui furono un tempo iscritti; e da qui la diversità di trattamento fra gli elettori attualmente iscritti in un collegio, dove non hanno più domicilio o residenza, e quelli che in seguito verranno iscritti in un collegio in cui avranno residenza e che potranno trasferire la residenza, pur conservando il domicilio politico.

Ora io vorrei che su questo punto l'onorevole presidente del Consiglio consentisse nel rilievo dell'onorevole Sonnino, che mirava a questo: che si chiarisse la disposizione nel senso che sia lecito a coloro, che attualmente sono iscritti nelle liste elettorali politiche, di mantenere il loro domicilio politico nel collegio dove attualmente sono iscritti, anche se oggi non hanno domicilio civile o residenza in quel collegio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Per mettere la questione nei termini più chiari possibili, faccio osservare che ci possono essere due proposte diverse: una dell'obbligo d'inscrivere d'ufficio gli elettori che avevano già acquistato il diritto di votare, l'altra di inscrivere dove hanno il loro domicilio, dando loro la facoltà di chiedere poi di essere trasferiti nel collegio dove erano prima.

SONNINO SIDNEY. Almeno quella!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono due questioni sostanzialmente diverse.

Io non ammetterei che si possa dare facoltà, nella occasione della formazione delle liste elettorali, di tener conto dello *statu quo*. Le liste elettorali nuove devono essere fatte inserendo ciascuno dove ha le condizioni prescritte dalla legge. Si potrebbe, con una disposizione transitoria, ammettere che coloro i quali erano iscritti in un collegio diverso, perchè in passato vi avevano avuto il domicilio politico, possano farne domanda ed essere trasferiti là dove erano iscritti prima.

SONNINO-SIDNEY. Prendiamo la seconda soluzione se il Governo lo crede.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per parte mia, se la Commissione lo consente, come disposizione transitoria non avrei difficoltà, ma solo come disposizione transitoria, che si desse facoltà di fare domanda di trasferimento, non iscrizione d'ufficio.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per non fare una discussione frammentaria, darò prima facoltà di parlare all'onorevole Pala.

BERTOLINI, *relatore*. Ha ragione, onorevole presidente.

PALA. Evidentemente, con una piccola modificazione all'articolo 19, si è mutato il sistema attuale d'iscrizione nelle liste elettorali.

In passato, cioè sino al momento presente, vi è il domicilio politico il quale determina l'iscrizione politica, e questo ha fatto sì che oggi tre milioni di elettori sono iscritti con questo criterio, cioè nel domicilio politico.

Ora, con la nuova proposta, avverrà che anche i tre milioni, o i due milioni e mezzo, o i 500 mila iscritti col sistema antico saranno obbligati a sottostare ad una nuova iscrizione. Col progetto in esame in sostanza il domicilio politico è abolito.

E posso intendere lo scopo di questa riforma: impedire la duplicazione della iscrizione; ma francamente, si è ben sicuri che fra l'incomodo che si dà ai vecchi elettori già iscritti ed i vantaggi del sistema che si propone oggi, gli inconvenienti saranno minori? Perchè in fondo quanti saranno quelli che possono avere abusato o, casualmente, per fatto non loro goduto della doppia iscrizione?

Io credo che finora non ci sia nessun elemento che basti a giustificare il nuovo sistema. Ed io vorrei, se non è possibile lasciare che coloro che sono iscritti continuino ad esserlo dove hanno uno stato di fatto, che la legge nuova consentisse che a coloro che per ragioni professionali o d'ufficio siano residenti in un comune, sia permesso di mantenere l'antico domicilio e l'antica iscrizione, e che su tal diritto non sorgesse controversia!

CAMERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA. Io non ho da dire che due parole. Voglio raccomandare alla Camera di tener presente che noi abbiamo votato già l'articolo 2; e dico questo perchè la stessa discussione si è fatta nel seno della Commissione a proposito della redazione di questo articolo.

Nell'articolo 2 abbiamo stabilito che sono iscritti d'ufficio coloro i quali appartengono alla popolazione stabile del comune dove abbiano la residenza e coloro, che sono già segnati nelle liste elettorali del Comune; e la Commissione ha voluto con una discussione esauriente stabilire quali erano

i criteri per i vari sistemi dell'iscrizione, ossia il criterio di appartenere alla popolazione stabile del comune con residenza effettiva e derivazione del domicilio civile come conseguenza, ed il criterio di mantenere lo stato di fatto appunto di coloro che già sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Ora, noi abbiamo votato con tale pensiero questo articolo. L'articolo 19 che cosa fa? Stabilisce una facoltà: la facoltà di passare dal luogo dove si è iscritti per popolazione stabile al luogo dove ci si è trasferiti per ragioni d'importanza di affari.

Se la Camera vuol stabilire una disposizione transitoria per coloro i quali sono già iscritti nelle liste, lo faccia pure, ma è superfluo; però il ritornare sulle disposizioni dell'articolo 2, mi parrebbe assolutamente inopportuno.

*Voci.* No, no! (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** Ma senta onorevole Camera, la sua raccomandazione l'avevo già fatta proprio io per il primo, ricordando alla Camera che aveva votato l'articolo 2!...

Ora spetta di parlare all'onorevole relatore.

**BERTOLINI, relatore.** Poichè, come ha osservato l'onorevole Camera, furono da qualche oratore fatte affermazioni in contraddizione al disposto dell'articolo 2 ed alle giustificazioni che dell'articolo stesso furono date dal Governo e dalla Commissione, è bene ripetere che non è lecito al cittadino decidere a suo talento in quale collegio del Regno voglia esercitare il diritto elettorale. Egli deve sottostare a quelle condizioni, da cui la legge ritiene giustificata la sua iscrizione nelle liste di un determinato comune. Da un lato, v'è l'istituto dell'iscrizione di ufficio, che vien fatta in base a determinate condizioni di fatto. Dall'altro, la legge ha creduto opportuno di considerare talune ipotesi, nelle quali apparisce ragionevole consentire la iscrizione, chiesta dall'elettore, nelle liste di un comune diverso da quello, rispetto al quale quelle condizioni si verificano.

Ma in tali casi ovvia alla duplicazione di iscrizione l'obbligo imposto della rinuncia alla iscrizione nelle liste del comune dove essa avrebbe da esser fatta d'ufficio.

Il nuovo testo dell'articolo 13, che ha provocato le osservazioni dell'onorevole Sonnino, non le merita, perchè esso dice soltanto questo, che l'elettore non può esercitare il proprio diritto se non nel comune, nelle cui liste trovasi iscritto; ed ha, come ho spiegato prima, sostituito una disposizione

razionale ad una disposizione, la quale giuridicamente non aveva senso alcuno. Quanto poi alla questione sollevata rispetto all'articolo 19, essa fu esaminata ampiamente nel seno della Commissione. Fu per l'appunto discusso (come ricordava testè l'onorevole Camera) se a tutti coloro, che per una ragione o per l'altra si trovano già iscritti nelle liste di un comune, si dovesse impedire di conservare questo, che io mi sono permesso di definire in Commissione, « possesso di stato elettorale ». E la Commissione credette che questo possesso convenisse dar modo di conservare. Ma, naturalmente, non per effetto di iscrizione d'ufficio, ciò che avrebbe portato necessariamente a duplici iscrizioni, bensì sopra domanda dell'elettore. Non possiamo infatti ammettere che si arrivi al punto che il cittadino pretenda di essere iscritto, dove egli lo prediliga, all'infuori delle disposizioni ordinarie della legge, senza nemmeno aver l'incomodo di manifestare tale sua volontà e rendendo così possibile una duplicazione d'iscrizione. La Commissione ha creduto di tenere il giusto mezzo proponendo il 3° comma dell'articolo 19, che, a suo avviso, anche in occasione della prima formazione delle liste, consente... (*Interruzioni del deputato Sonnino*).

Alle interruzioni, che mi si fanno di fronte posso rispondere perchè le sento chiaramente, ma non a quelle dietro!

Dunque dicevo che la Commissione ha creduto col proporre il terzo comma dell'articolo 19 di prevenire l'obbiezione, di cui alcuni onorevoli colleghi si sono fatti interpreti. Riterrei non necessaria una disposizione di carattere transitorio perchè nessuna deroga è fatta nell'articolo 12 del presente disegno di legge alla disposizione dell'articolo 19. Ma per abbondanza si potrà nell'articolo 12 stabilire che essa abbia vigore anche nella prima formazione delle liste.

**SONNINO SIDNEY.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**PRESIDENTE.** Lo indichi.

**SONNINO SIDNEY.** L'onorevole Bertolini ha detto che le mie osservazioni all'articolo 13 non avevano senso comune... (*Interruzioni dell'onorevole relatore*)... o qualche cosa di simile, perchè l'articolo 13 dice semplicemente che non si può votare che dove si è iscritti.

Ma l'articolo 13 che votiamo è una sostituzione all'articolo 13 della legge del 1895, onde la sua approvazione ha due effetti: l'ef-



fetto positivo di quello che esso dispone, e l'effetto negativo di spazzare via l'articolo 13 vecchio.

La facoltà di poter mutare il domicilio politico dietro domanda veniva, secondo la giurisprudenza, come conseguenza dell'articolo 13 vecchio. Si vuole ora spazzare via? Si faccia pure; ma era in questa sede e non in altra che doveva farsi l'osservazione riguardo a chi era già iscritto per dichiarazione fatta di domicilio politico.

Io accetto pienamente il suggerimento, ossia la seconda proposta formulata in genere dall'onorevole presidente del Consiglio che mi pare sia stata accettata anche dagli altri oratori; cioè di stabilire che il secondo comma dell'articolo 19 si abbia ad applicare anche a coloro che si trovano già iscritti nelle liste alla pubblicazione della presente legge, indipendentemente da ogni loro residenza; il che non avverrebbe se non si dicesse espressamente; perchè, se l'articolo 2 prescrive le nuove iscrizioni d'ufficio secondo la residenza senza tener alcun conto delle liste vecchie, l'articolo 19 non potrebbe invocarsi dai nuovi iscritti per poter tornare nei loro antichi collegi, dove non hanno nè residenza nè centro di affari. (*Interruzioni*).

Se il presidente del Consiglio e la Commissione credono, si potrebbe fare un quarto comma all'articolo 19, che disponesse qualcosa di simile: « Il comma precedente è applicabile a tutte le iscrizioni esistenti all'applicazione della presente legge ».

L'accento era per dare tempo di esaminare la questione con ogni maggiore ponderazione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 13 come è stato formulato d'accordo tra Commissione e Governo.

(È approvato).

Art. 14. (comma 2°).

« Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

Primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Berti, il quale, insieme con altri deputati, ha presentato il seguente emendamento al secondo comma:

« *Sopprimere le parole:* delle provincie e dei comuni ».

« Berti, Scalori, Montù, Leonardi, Di Saluzzo, Miari, Rasponi, Macaggi, D'Oria, Pozzo Marco, Gallenga, Gallina Giacinto, Morelli Enrico, Molina, Teso, Gazelli, Abbiate, Chimienti ».

L'onorevole Berti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BERTI. Onorevoli colleghi, dirò brevemente le ragioni del mio emendamento.

La legge elettorale politica vigente all'articolo 14 e la legge comunale e provinciale all'articolo 21, con formula eguale, dispongono: « I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale fin che si trovino sotto le armi. Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti ai corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

A seguito di ciò un numero rilevante di cittadini, che pure hanno il diritto al voto, sono temporaneamente impediti dell'esercitarlo.

Di qui un'agitazione di salariati e le domande ripetute in più congressi, da quello più antico di Orvieto a quello recentissimo di Alessandria, per abolire l'impedimento.

Il Consiglio direttivo della Confederazione nazionale dei salariati degli Enti locali è il portavoce autorizzato e zelante della gran massa dei federati.

Cospicue assemblee, quali il Consiglio comunale di Milano nel 7 dicembre 1907 e il Consiglio provinciale di Genova nel 7 marzo 1908, si pronunziarono favorevoli alla unanimità.

In questa stessa Camera una proposta di legge in tal senso presentata dagli onorevoli Sacchi, Turati, Barzilai, Valeri, Lucca, Fradeletto, Manfredi, Bissolati, Graffagni, Celesia, Teso, Moschini, Treves, Pavia, Mira, Romussi, Miliani, Mauri, Meritani, De Felice, Pennati, Bertesi, Guastavino, Gattorno, venne svolta e presa in considerazione nella seduta del 19 luglio 1908, ma cadde col finire della passata Legislatura.

Il nuovo testo del disegno di legge per la riforma elettorale politica, concordato tra Governo e Commissione e presentato alla Camera il 1° maggio 1912, propone di mantenere il comma secondo dell'articolo 14 detto, però così modificato:

« Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente, apparte-

menti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni».

Convinto della opportunità e giustizia di abolire qualunque restrizione, ho presentato l'emendamento in esame, fiducioso che Governo e Camera vorranno fargli buon viso, trattandosi di riforma che i tempi progrediti, la cultura più diffusa, il carattere meglio formato e insofferente di pressioni e, peggio ancora, di prepotenze, e più che tutto l'indirizzo liberale della politica italiana in genere e del presente disegno di legge in specie, non consentono sia più oltre differita.

Commissioni elettorali e collegi giudiziari si sono pronunziati sull'argomento in vario senso, ma evidentemente affermando la prevalente tendenza del nostro diritto pubblico ad eguagliare la condizione giuridica dei dipendenti dalle provincie e dai comuni.

A Firenze, a Bologna, Ancona, ecc., furono ammesse al voto le guardie comunali.

Invece i componenti i corpi organizzati ne furono esclusi a Novara, Vercelli, Genova e altrove, pur non essendo diverse sostanzialmente le condizioni di organizzazione e dei capitolati di servizio.

In questo contrasto deve forse trovarsi la ragione della proposta modificazione al comma 2° dell'articolo 14, consistente nell'adottare la formula — Corpi organizzati militarmente — usata dalla Corte d'appello di Milano nella sua sentenza 28 gennaio 1907, e che ricorda il criterio discreto indicato dall'onorevole Zanardelli — organizzazione quasi militare — nella relazione sulla legge elettorale politica del 1882.

Governo e Commissione debbono aver ritenuto che, mercè la nuova formula che meglio precisa i limiti e la portata della disposizione, possa evitarsi in avvenire lo screezio dei giudicati e tanto mercè una più ristretta e quindi più liberale applicazione della eccezione.

Io però credo che la giurisprudenza continuerà a dividersi sull'applicazione della qualità di corpo organizzato militarmente ai diversi casi singoli, e forse taluni salariati che oggi esercitano il voto finiranno col perderlo.

Attualmente invero, mi avvalgo di un confronto, i sorveglianti urbani di Milano votano e votano pure le guardie comunali di Firenze.

Ove sia approvato il comma 2° modifi-

cato, forse queste ultime non avranno più il voto.

La Corte d'appello di Milano, per escludere nel corpo di quei sorveglianti urbani la qualità di corpo organizzato militarmente, ebbe a rilevare che alla denominazione di guardia erasi sostituita quella di sorvegliante, che si era abolito il comandante, si era abolita la ferma, si erano abolite le sanzioni disciplinari aventi carattere quasi militare, quali la consegna in caserma, la sospensione e la retrocessione del grado e simili.

Per contro a Firenze gli agenti si chiamano guardie, ciugono sciabola anzichè portare, come a Milano, una semplice mazza, vestono divisa simile alla militare, e nel corpo esistono i brigadieri, i marescialli, gli ufficiali.

Si troverà, ora che la legge dovrebbe usare l'espressione « militarmente » che il corpo delle guardie comunali di Firenze è organizzato militarmente?

Con quali criteri tale carattere deve essere inteso e giudicato?

Se con quelli ora accennati, tutto dipenderebbe non certo da condizioni essenziali alla organizzazione.

Si avverta che il nuovo regolamento, 12 febbraio 1911, alla legge comunale e provinciale fa esclusivamente menzione di salariato e agenti comunali, onde il battesimo di sorveglianti, guardie, ecc. è di mero comodo, ma non fa sì che gli uni si differenzino dalle altre.

Trattasi sempre della stessa funzione. Quel regolamento poi ha esteso anche agli agenti e salariati il beneficio della stabilità nel servizio (articolo 91) ed ha fissato le norme per le punizioni disciplinari eguali per impiegati, salariati ed agenti (articolo 99).

Scompaiono perciò, per tutti i corpi dei vari agenti comunali, quelle fondamentali condizioni le quali, secondo la sentenza di Milano, potevano e dovevano far ritenere il carattere e la natura di corpo organizzato militarmente, cioè la ferma e le punizioni specialmente proprie dei militari.

E allora donde, ripeto, si dovrà indurre la natura ed essenza di corpo organizzato militarmente al fine ed all'effetto gravissimo di sopprimere il diritto di voto a buon numero di cittadini?

Evidentemente da esteriorità; quali l'abito, il nome del corpo, le denominazioni dei gradi gerarchici, l'arma in luogo del bastone.

Perchè differenze sostanziali non sussi-

stono, e tutti sono agenti eguali con prestazione di giuramento, fede pubblica, potestà di contestare contravvenzioni, elevare verbali ed altro.

E sarà dunque su tali effimere basi che dovrà poggiare l'esistenza o meno di un diritto e di una funzione tanto alti e delicati?

Ma a tale conclusione porterà appunto la formula del 2° comma.

Non bisogna dimenticare le disposizioni ora ricordate, del nuovo regolamento (1911) alla legge comunale e provinciale.

Abolita la ferma, abolite le punizioni a tipo militare, stabilite le nomine per concorso, il diritto alla contestazione degli addebiti, quando la legge comunale posteriore parla di corpi organizzati militarmente, non può ormai riferirsi se non a quelle che dissi testè esteriorità.

Onde si perpetueranno le differenze da città e città, da corpo e corpo che pur saranno le stesse cose, e si perpetueranno le recriminazioni e le lamentele, giuste invero perchè a parità di stato e di condizione non può nè deve corrispondere disparità di trattamento.

Or tutto ciò considerato, a me pare non sia davvero il caso di insistere nella progettata modificazione del comma 2°.

Ma pare che l'unica modificazione utile e produttiva di pratici e giusti risultati non possa essere che quella della soppressione posta innanzi col mio emendamento e con le proposte conformi di altri egregi colleghi che meglio e più autorevolmente di me ne sosterranno i motivi e li illustreranno.

Ed è alla soppressione ridotta che bisogna giungere perchè gli obietti che già in passato si mossero allo accordare il voto politico e amministrativo ai corpi organizzati per servizi delle Province e dei Comuni non hanno di presente più alcun valore, alcuna consistenza, alcuna attendibilità.

Si accennò all'opportunità di allontanare dalle liste elettorali persone investite di pubblica autorità, chiamate a vigilare anche durante i Comizi.

Ma se tale argomento può valere per dipendenti dello Stato quali i carabinieri e le guardie di città, ha per lo meno, una ben scarsa importanza per gli agenti comunali (guardie comunali - guardie diaziarie ed altri).

Del resto si potrebbe discutere senza repugnanza, veruna, disse già l'onorevole Sacchi svolgendo il suo ricordato disegno

di legge, se si debba pure abolire la sospensione per gli individui appartenenti ai corpi organizzati dello Stato (escluso, ben si intende, l'esercito).

Ma poichè una abbastanza notevole differenza esiste tra i corpi organizzati dello Stato e quelli dei Comuni e delle Province, non sarebbe logico e giusto che, non potendosi abolire la sospensione per i primi, la si dovesse per sola ragione di armonia architettonica mantenere per i secondi.

Ad ogni modo è ragionevole procedere nelle riforme per gradi e così cominciare da quella relativa a corpi che sono certamente più distanti dall'organizzazione militare di quel che non lo siano le guardie di città, le carcerarie ed i carabinieri.

Si rilevò che in alcuni comuni le lotte elettorali sono vivacissime, tali da far luogo anche a vie di fatto, cosicchè se vi prendessero parte anche i corpi armati degli enti locali, non si potrebbero prevedere le conseguenze.

Ma è ovvio rispondere che il tempo è andato elevando il costume e la educazione, che ad ogni modo la situazione anormale di alcuni Comuni o Province non può nè deve ragionevolmente influire per regolare la grandissima maggioranza dei Comuni e delle Province dove le lotte elettorali si svolgono nel rispetto alle leggi; e finalmente che è un voler chiudere gli occhi alla luce il ritenere che la interdizione dal voto sia barriera tale da impedire la partecipazione alle battaglie elettorali.

Gli appartenenti a quei corpi non per ciò non hanno interessi, sentimenti, tendenze e opinioni politiche. Se non potranno votare, non saranno però impediti dalle influenze. Ed anzi meno saranno portati a partecipare comunque alla lotta quando sia loro concesso il mezzo legale di lotta politica e amministrativa.

Si aggiunse la facilità di coalizzarsi per fare aumentare il salario, mettendosi poi al servizio di quel partito che offra loro condizioni migliori.

Ma si risponde che nel 1883, a proposito della legge comunale e provinciale, si voleva pur negare l'esercizio del voto a tutti indistintamente i salariati, proposito che poi si abbandonò senza che si siano verificate le coalizioni temute, e che l'argomento provando troppo prova niente, perchè se dovesse prevalere tale criterio dell'interesse economico personale per sospendere il diritto elettorale, non vi sarebbe ragione a distinguere tra salariati e impiegati minori.

Se non che l'argomento principe e principale, pel quale venne già trent'anni or sono sancita la sospensione dal diritto di voto, è stato quello che possono non essere indipendenti ed anzi possono essere servili strumenti delle amministrazioni per non potersi sottrarre alla reazione dei superiori e per la condizione precaria in cui si trovano presso i rispettivi amministratori; e l'altro che, specie nelle grandi città, valendosi del costituire un contingente disciplinato e numeroso, possono influire sul risultato elettorale spostandolo col peso del loro intervento in uno od altro senso.

Sulla precarietà, risponde l'articolo 166 della legge comunale e provinciale che impone i ruoli organici e risponde il nuovo regolamento 12 febbraio alla legge stessa, il quale ha esteso a tutti i salariati la garanzia della stabilità.

Pel resto, occorrerebbe anzitutto supporre che tutti gli ascritti ad un corpo organizzato appartenessero pure allo stesso partito amministrativo o politico.

Ma poi, trent'anni passati da quando fu sanzionata l'attuale legge elettorale politica 22 gennaio 1882 hanno sostanzialmente modificate le condizioni del popolo nostro, tanto che oggi, precisamente sul criterio della elevazione morale consentiamo il voto anche agli analfabeti.

Pretendere sul serio che oggi i componenti di un corpo organizzato siano docili strumenti in mano agli amministratori e dicano sì e no secondo che loro si imponga, è pretendere cosa assurda.

Oggi è più facile esser ribelli che schiavi. E nemmeno può temersi che la massa concorde e stretta in falange dei componenti i corpi organizzati possa mai, pro o contro un partito dominante od oppositore, decidere dell'esito di una lotta elettorale.

Stiamo aumentando gli elettori da tre ad otto milioni. È serio pensare che possano costoro aver ragione di masse fortissime e numerose le quali per l'avvenire saranno anche meglio organizzate e compatte in ciascun campo politico?

Col disegno di legge in esame noi accordiamo il voto a coloro che possano vantare un solo titolo di capacità politica, ossia o la capacità scolastica, o il servizio militare, o la maturità che proviene dall'età.

Or bene: i componenti i corpi organizzati cumulano in loro stessi più e diversi di tali requisiti.

Essi fecero quasi tutti il militare, sanno leggere e scrivere, sono uomini fatti e quindi

in loro concorre la maturità della mente e del giudizio con la prudenza dell'operare.

Ebbene: proprio costoro che offrono il coacervato di tante garanzie, dovrebbero continuare ad essere esclusi dal voto e ciò per motivi ed argomenti che possono tornare all'orecchio come reminiscenze di un passato che noi stessi legiferiamo ben diverso dal presente quando, compresi dal valore intellettuale e morale del nostro popolo, abbattiamo le vecchie barriere e con la coscienza di compiere opera di perfetta giustizia e di vantaggio per la patria chiamiamo il popolo a partecipare alla vita politica ed a segnare le nuove vie ed i nuovi orizzonti del progresso e della civiltà italiana?

Convinto perciò che non sia giusto il voler ulteriormente mantenere questa esclusione, insisto nel mio emendamento, e vi dovrò insistere a qualunque costo, perchè ho ferma convinzione che questi componenti i corpi organizzati, quando sia loro riconosciuto cotesto diritto di voto, lo eserciteranno alla pari di tutti gli altri cittadini, con perfetta indipendenza, cioè, con serena coscienza, ispirandosi unicamente al bene ed al progresso del popolo, al bene ed al progresso della patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento dell'onorevole Gesualdo Libertini:

« *Sopprimere le parole: delle provincie e dei comuni. Qualora non venisse accolta la soppressione proposta, aggiungere dopo le parole: delle provincie e dei comuni, le seguenti: « I corpi appartenenti a questi due ultimi enti s'intendono militarmente organizzati quando sieno sottoposti all'obbligo della convivenza in caserma ».*

L'onorevole Gesualdo Libertini non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Canepa, insieme con gli onorevoli Macaggi e D'Oria, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire:* Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati militarmente per conto dello Stato.

L'onorevole Canepa ha facoltà di parlare.

CANEPA. Il mio emendamento esprime con altre parole il concetto dell'emendamento Berti. Ed io ho il dispiacere di annunciare alla Camera che alcuni colleghi ed io sull'emendamento Berti domandiamol'appello nominale.

Mi rincresce sinceramente far consumar del tempo alla Camera, ma si tratta di molte migliaia di persone che hanno il diritto di sapere chi è che riconosce in esse dei cittadini con la pienezza dei diritti civili e politici come si conviene a persone scelte, che hanno sostenuto dei concorsi per entrare nei corpi ai quali appartengono, che hanno certa coltura, che compiono delle funzioni delicatissime, che godono della pubblica fiducia; e chi invece vuol sottoporli ad una vera e propria *capitis diminutio*.

Io non ripeterò le ragioni, dette benissimo dal collega Berti, che militano a favore del nostro emendamento. Ma, siccome ho inteso dire da qualcuno che questa parte del disegno di legge innoverebbe sulla parte corrispondente della legge vigente, osservo che questa innovazione si risolve in una pura e semplice lustra.

In sostanza non si innova niente. Perchè la legge vigente, dopo aver parlato dell'esercito e dopo aver dichiarato che non hanno diritto al voto i soldati e i sottufficiali, dice che la stessa sospensione dal voto si determina per gli appartenenti a corpi organizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni. La giurisprudenza ha domandato a se stessa: Che cosa vuol dire corpi organizzati? Evidentemente, ha detto, non vorrà dire corpi composti di persone collegate fra loro e dipendenti da un'unica direzione, perchè allora sarebbero esclusi dal diritto elettorale tutti coloro che percepiscono un qualsiasi stipendio o salario dallo Stato, dalle provincie o dai comuni.

Corpi organizzati dunque vorrà dire un'altra cosa, il cui significato ci è indicato dal rapporto analogico: siccome questa disposizione segue immediatamente quella che si riferisce all'esercito, corpi organizzati vuol dire organizzati a foggia dell'esercito, cioè *militarmente*. Ed il legislatore non ha usato l'avverbio *militarmente* perchè tale parola sarebbe stata un pleonasma. Questo ha detto una sentenza della Corte d'appello di Genova.

Vedete dunque che voi oggi, quando aggiungete l'avverbio *militarmente*, non fate niente di nuovo: ci troveremo di fronte alle stesse, identiche difficoltà di fronte alle quali si è trovata la giurisprudenza sinora.

Ora mi pare che, quando rinnoviamo completamente la materia elettorale, noi abbiamo il dovere di preoccuparci dei conflitti della giurisprudenza e di risolverli. Non è lecito mentre, per esempio, la Corte d'appello di Genova si è cristallizzata da

molto anni nella sua giurisprudenza assolutamente negativa, mentre la Corte d'appello di Firenze si è cristallizzata in una giurisprudenza affermativa, non è lecito, dico, che noi votiamo un articolo il quale perpetuerebbe questo dissidio che è veramente grave.

Come mai le guardie municipali, i pompieri, i dazieri di Genova sono privati di questo diritto che i loro colleghi pompieri, guardie municipali e dazieri di Firenze invece godono pienamente?

Io sono persuaso che, qualunque opinione in merito il presidente del Consiglio e il relatore portino sopra questa questione, riconosceranno però il dovere di troncare con una parola nitida del legislatore questo dissidio della giurisprudenza che è diventato intollerabile.

Che cosa vuol dire *militarmente*, ha chiesto a se stessa la giurisprudenza dopo aver dichiarato che presume che questa parola il legislatore abbia ommesso perchè la credette un pleonasma, ma che è ora usata nell'articolo 14? Vuol dire portare una sciabola al fianco? Vuol dire dormire in caserma?

Orbene, in molte città alcuni dazieri dormono in caserma ed altri invece vanno a dormire a casa loro. Vuol dire dunque che gli uni godranno del diritto elettorale e gli altri no? Oppure, coloro i quali portano una innocua e piccola sciabola al fianco saranno privi del voto, e coloro invece che portano una grossa mazza godranno dello stesso diritto di voto? Sono incongruenze veramente inammissibili.

Io ho domandato a me stesso mille volte su quali argomenti si possa fondare una tale ingiusta esclusione dal diritto di voto. Non ripeterò quello che ha detto benissimo il collega Berti, ma accennerò a due ragioni che ho sentito in questo momento, mentre egli parlava, sussurrare.

Si dice che questa gente, essendo armata di mazza o di sciabola, potrà servire al compimento di violenze; ma se disgraziatamente vi sono dei paesi dove i sindaci o coloro che si trovano a capo dei partiti e dei comuni si servono di guardie e di agenti del dazio per compiere delle violenze, se ne varranno certamente anche se questa gente non è compresa nel corpo elettorale; perchè si manderanno in giro per le strade, per le piazze, sulle porte delle sezioni, a compierle.

Ho sentito anche dire che nel giorno delle elezioni questa gente deve essere impiegata per mantenere l'ordine e non può quindi

andare a votare. Ma se si concede a costoro una mezz'ora di tempo, per esempio, per andare a fare colazione, è naturale che loro si possa concedere anche un po' di tempo per andare a compiere il loro diritto di liberi cittadini.

Voglio essere schietto, e darmi carico d'una voce che ho sentito correre per quest'aula e che non avrei voluto intendere.

Si dice che una nobilissima parte d'Italia sia affetta da costumi tali per cui le guardie municipali e i dazieri si prestano a dei servizi ai quali non si prestano le guardie in altre parti d'Italia, sicchè per i costumi di qualche regione dell'Italia meridionale sarebbe necessario privare del voto gli agenti di tutti i comuni d'Italia.

Mi urta di sentire questo argomento in cui si pretesta una condizione inferiore di una parte d'Italia in confronto dell'altra per privare entrambe del loro diritto. Ma se fosse anche vero che in qualche comune, ancora medioevale, si perpetuano dei sistemi di violenza, il ministro dell'interno dovrebbe pensare a prevenire i disordini con altri provvedimenti che sono a sua disposizione. E se anche non li avesse dalla legge, potrebbe domandarli al Parlamento; ma non si può per un simile asserto privare dell'esercizio del più alto diritto del cittadino persone che hanno in sè stesse, come ripeto, qualche cosa di scelto e di selezionato, quando si dà il diritto di voto a tutti gli analfabeti.

Spero quindi che, per le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del relatore, avremo la fortuna di liberare voi e noi stessi dal fastidio di una votazione nominale, perchè la questione si potrà comporre d'accordo tra il collega Berti, il presidente del Consiglio e la Commissione.

Credete pure che questo emendamento, che si riferisce all'ultima parte dell'articolo 14, avrà un effetto pacificatore su questa gente che da dieci anni si agita per ottenere quello che è un suo diritto, che è stata più volte in procinto di ottenere, che ha avuto anche l'altissimo patrocinio di persona che oggi appartiene al Governo, gente che senza dubbio proverebbe un profondo dolore ed un senso di vera delusione se anche oggi un tale diritto si vedesse negato. (*Vive approvazioni a sinistra*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole presidente del Consiglio, ci sono ancora cinque

oratori iscritti, che hanno presentato emendamenti analoghi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comprendo che la questione non può essere definita questa sera e la esamineremo poi con la Commissione; tuttavia credo di dover rispondere subito alle osservazioni degli onorevoli Berti e Canepa.

Essi, in sostanza, hanno voluto sostenere che il testo proposto con questo disegno di legge è identico a quello della legge vigente.

Mi permetto di osservare che ciò non è esatto, perchè l'articolo della legge attuale è composto di due comma.

Il primo dice: « I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi ».

Il secondo dice: « Questa disposizione (cioè di non poter prendere parte al voto) si applica pure agli individui appartenenti ai corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

Invece il testo attuale del disegno di legge dice: appartenenti a corpi organizzati militarmente...

*Voce*. Che cosa vuol dire?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare dunque che un po' di differenza ci sia... (*Interruzioni*). È inutile; la conseguenza è questa:

Se si ammettono questi, si ammettono anche quelli dello Stato. Tutto il ragionamento dell'onorevole Canepa è questo: sono persone rispettabili, stimate; perchè volete escluderle? Allora io dico: perchè escludete quelli, che sono a servizio dello Stato? (*Interruzioni del deputato Calda*).

No, onorevole collega, abbiasott'occhio la legge. L'articolo 14 dice: « I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi ». Questo è fuori di dubbio, nessuno ne discute; la discussione cade sul secondo capoverso, ed è bene mettere in chiaro le cose. Il secondo capoverso dice: « Questa disposizione si applica pure agli individui, appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

Ora tutti questi nostri colleghi vogliono dare il diritto elettorale ai corpi organizzati, anche militarmente, dei comuni e delle provincie, ma non a quelli dello Stato. Il ragionamento dell'onorevole Canepa, che

parla della capacità, si applica tanto agli uni, quanto agli altri.

*Voci.* Ha ragione!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Escluso questo criterio di differenziazione, esaminiamo bene la quistione che io intendo mettere nei suoi veri termini. Che pericolo c'è di un corpo, organizzato militarmente? Che abbia degli ordini dai superiori, che commetta degli atti senza discutere, come è dovere di chi è militarizzato, ed esegua gli ordini, che riceve.

Ora, nelle elezioni comunali, perchè io mi preoccupo più delle comunali, che delle politiche, se il sindaco in carica ha alle sue dipendenze un corpo militarizzato (noti l'onorevole Canepa la differenza, perchè adesso questo corpo militarizzato farà delle violenze, ma, se non è elettore, non entra nelle sezioni) ed ha la facoltà di mandare venti guardie dentro le sezioni, io me ne appello ai colleghi; si sarà proprio sicuri che si conserverà la libertà del voto in quelle sezioni? (*Commenti*)

Militarizzato è colui, che è soggetto alla disciplina militare, che deve obbedienza cieca, che ha l'obbligo di eseguire gli ordini dei superiori, di adoperare la forza quando gli venga ordinato di adoperarla. Io dico che la differenza sta proprio qui. (*Interruzioni*) La differenza tra la legge vigente e quella, che si propone, lo ritengano, ha una grande importanza. I corpi organizzati a servizio del comune, i tranvieri delle tranvie municipalizzate sarebbero stati colpiti a termini della legge in vigore, mentre col testo nuovo non lo sono più. Lo stesso dicasi delle musiche comunali, dei cantonieri stradali delle provincie, dei dazieri. Questi non sono organizzati militarmente, (perchè dipende dalle amministrazioni l'organizzare il corpo militarmente, cioè assoggettarlo alla disciplina, che obbliga alla ubbidienza e ad usare la forza, quando il superiore l'ordina) ma, se lo fossero, credereste conveniente, nell'interesse della libertà elettorale, e dico e lo ripeto specialmente nelle elezioni comunali, credereste conveniente che questi corpi militarizzati, disciplinati, entrassero nelle sezioni elettorali? Se ciò accadesse, ritenga la Camera che avremmo casi di violenze molto deplorabili. Io non intendo di avere con ciò esaurita la discussione, ma ho creduto di sottoporre all'attenzione della Camera alcune considerazioni, che meritano, a mio avviso, di essere tenute in conto.

*Voci.* A domani! a domani!

PRESIDENTE. Avevo già avvertito la Camera che gli oratori iscritti per parlare su questo argomento erano cinque; ora sono diventati sei con l'onorevole Turati; e poi vi è anche una domanda di votazione nominale. (*Commenti*). Mi pare quindi che il miglior partito sia quello di rimettere a domani il seguito di questa discussione. (*Approvazioni*).

### Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

BASLINI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se sia finalmente giunto il tempo di ripristinare per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali i limiti di età stabiliti per quelli delle altre armi combattenti.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere a che punto sono gli studi, che dovrebbero essere già compiuti, per addivenire allo sdoppiamento delle legioni di Torino, Bari e Palermo, e quale sorte abbia avuto il progetto per la costituzione di battaglioni mobili di carabinieri reali.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se è a sua conoscenza e quale è il suo autorevole pensiero circa una pubblicazione fatta a scopo d'insegnamento per la scuola di guerra in cui si affermano giudizi e considerazioni che non possono che menomare il morale dell'arma dei carabinieri reali in confronto delle altre armi scuotendone il tradizionale prestigio di simpatia che meritamente gode nel Paese.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica se concorrerà, e come, alla buona riuscita della prima mostra d'Arte calabrese regionale, che prossimamente sarà tenuta nel capoluogo delle Calabrie.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere se sia vera la notizia di una visita del prefetto di Caserta al Valli di Rodi prigioniero di guerra in quella città.

« Pietravalle »

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se nel provvedere alla sistemazione del servizio ferroviario mettendo capo alla stazione di Bergamo, non riscontri la necessità di ripristinare, sulla sede stradale già esistente, il doppio binario anche fra Bergamo e Rovato, richiesto dal movimento e dal traffico fra le provincie di Bergamo e di Brescia e di entrambe le provincie verso Milano. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Suardi, Morando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come intenda provvedere per eliminare gli inconvenienti, che, sia sotto lo aspetto igienico, sia sotto lo aspetto morale, produce lo agglomeramento dei prigionieri turchi ad Aldifreda di Caserta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Santamaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, in merito alle elezioni per la costituzione della terza Sezione del Consiglio superiore di belle arti e sui criteri seguiti nel prescegliere i membri di nomina governativa.

« Marangoni ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga entro il termine regolamentare.

La seduta termina alle 18.50.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 14:*

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Riforma della legge elettorale politica (907).

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Proroga delle elezioni amministrative (907-A-bis).

4. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

5. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

6. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

7. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

8. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

9. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

10. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

11. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

12. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

13. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

14. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

15. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*) (53-B).

16. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

17. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

18. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

19. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni dei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).



20. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

21. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

22. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femmine e dell'ospizio di mendicizia di Pisa (803).

23. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

24. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

25. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

26. Indicazioni stradali (*D' iniziativa del Senato*) (741).

27. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1919, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

28. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

29. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichèle (787).

30. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo d'infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

31. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

32. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

33. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

34. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

35. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

36. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

37. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

38. Per la difesa del paesaggio (496).

39. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

*Seguito della discussione sui disegni di legge:*

40. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

41. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-bis).

42. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

*Discussione dei disegni di legge:*

43. Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (895).

44. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

45. Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato (965).

46. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).

47. Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (901).

48. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chieti (1060).

49. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

50. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

51. Istituzione di una cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma (499).

52. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).

53. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

54. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria (1069).

55. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*) (972).

56. Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tien-Tsin (1017).

57. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

58. Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, col quale venne disposta la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, nella misura determinata dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442 (1090).

59. Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (1095).

60. Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (1097).

61. Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 (894).

62. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912 (1013).

63. Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma (1019.).

64. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

65. Assegnazione straordinaria di 25,000 lire al bilancio del Ministero della marina

per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della R. Marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (1105).

66. Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti (1098).

67. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

68. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

69. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

70. Sulla cittadinanza (*Approvato dal Senato*) (966):

71. Provvedimenti sulle decime agrigentine (*Approvato dal Senato*). (520).

72. Matrimonio degli ufficiali della regia marina (1084).

73. Sull'esercizio delle farmacie (142).

74. Provvedimenti per la industria serica (705).

75. Convalidazione del regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del regio esercito (1038).

76. Convalidazione del regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica (1039).

77. Convalidazione del regio decreto 11 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone (1018).

78. Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta (1118).

79. Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi (1100).

80. Codice di procedura penale (1066).

81. Tombola a favore delle Opere Pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

82. Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (1117).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 - Tip. della Camera dei Deputati.